

P.R.G.

1° Piano degli Interventi

Specificazione normativa per il patrimonio storico – artistico – monumentale – caratteristico – ambientale

Aggiornamento in data	marzo 2026
Il Sindaco	Franco Dalla Rosa
Il Segretario comunale	dott.ssa Sandra Curti
Variante generale 1998	arch. Giovanni Barbin
Varianti successive	arch. Gustavo Bolzonello
Il Responsabile del Servizio Urbanistica	geom. Maurizio Bonifacio

COMUNE DI ASOLO

**SPECIFICAZIONE NORMATIVA PER IL PATRIMONIO
STORICO - ARTISTICO - MONUMENTALE
CARATTERISTICO - AMBIENTALE¹**

Aggiornamento marzo 2026

- Adeguata al voto regionale di approvazione di Variante Generale:
D.G.R.V. nr. 2641 del 4 agosto 2000 (e non modificata da D.G.R.V. 168 del 26 Gennaio 2001)
- Modificata con varianti parziali D.C.C. 21 dell'11.4.2002, D.G.R. 2006 del 26.7.2005 e D.G.R. 2231 del 21.7.2009, D.C.C. 4 del 09.3.2026

PARTE PRIMA - CRITERI INFORMATIVI GENERALI

Articolo 1

Il patrimonio edilizio esistente, così come individuato dagli artt. 16, 17 e 52 delle Norme di attuazione della Variante generale del P.R.C.G. è disciplinato da quanto previsto dal presente testo di Norme specifiche per il restauro conservativo, il risanamento e il riuso del patrimonio stesso.

Articolo 2

La documentazione che costituisce parte integrante del presente testo di Norme specifiche comprende i seguenti elaborati:

- Schede A²

¹ Le note a piè di pagina non costituiscono parte della normativa, bensì semplice annotazione dell'ufficio a titolo di promemoria

- Schede B
- Tavola n° 13.4 - P.R.G.C. - Centro Storico - Valori architettonici in relazione ai gradi di protezione
- Tavola n° 13.5 – P.R.G.C. – Centri storici minori.

Articolo 3

Gli interventi riguardanti edifici esistenti e quelli aventi per obiettivo la realizzazione di nuove opere, devono rispettare i criteri ai quali è informata l'individuazione dei gradi di protezione e la definizione dei tipi di intervento considerati dai vari articoli che compongono il presente testo di specificazione normativa.

Articolo 4

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria possono considerare unità minime d'intervento coincidenti anche con una singola particella catastale o con una singola unità immobiliare; ciò pur sempre tenendo presente la necessità di armonizzare gli interventi stessi rispetto al contesto edificato all'interno del quale l'unità minima considerata si colloca.

Articolo 5

Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di sostituzione, l'unità minima di intervento deve coincidere con l'unità edilizia (di rilevamento) o con più unità edilizie aventi carattere unitario sotto il profilo morfologico. Unità edilizia, intesa come “la minima disaggregazione edilizia realizzabile utilizzando l'impianto distributivo originario”.

Per gli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica, l'unità minima di intervento deve coincidere con ambito attuativo, approvato dal Consiglio Comunale su parere conforme espresso dalla Commissione Edilizia.

Articolo 6

² (da integrare con quanto richiesto al punto 3.4 del parere CTR) Le frasi in corsivo risultano inserite dal parere CTR allegato alla DGR 2461 del 4 agosto 2000, quali annotazioni di integrazioni obbligatorie. Le note indicano l'integrazione o il motivo della mancata integrazione. Nel caso specifico, riguardante i centri storici, è stata rinviata, in sede di controdeduzione con delibera di C.C. 76 del 17.11.2000, all'atto di stesura di variante specifica

I piani di recupero di iniziativa pubblica così come quelli di iniziativa privata e le singole unità che li compongono devono essere considerati a mezzo di una documentazione di progetto conforme a quanto previsto dalla L.R. 27.6.1985 n° 61 e sue modificazioni, ivi comprese:

- 6.1. la serie storica delle mappe catastali
- 6.2. la serie planimetrica redatta in scala 1/500, riguardante le tappe significative della evoluzione morfologica e compositi va subita dall'unità minima o dall'ambito che si considera
- 6.3. la documentazione distintiva per vano, delle attuali destinazioni d'uso, della suddivisione in unità abitative, con precisazione del rapporto distributivo dei singoli nuclei familiari considerati nella loro composizione e del corrispondente carico urbanistico di previsione
- 6.4. il progetto di riuso riguardante:
 - lo schema planivolumetrico e distributivo
 - le destinazioni d'uso per vano
 - i profili gli allineamenti e gli orizzontamenti per piano
 - la sistemazione delle aree scoperte, delle superfici di pertinenza degli edifici, con specificazione delle pavimentazioni e delle piantumazioni. Queste ultime, se esistenti dovranno essere fatte oggetto di rilievo dendrometrico, se di nuovo impianto dovranno essere rappresentate su apposita planimetria in scala 1/200 con indicazione delle essenze e delle varietà
- 6.5. la relazione, il cui contenuto, oltre ai consueti argomenti informativo-illustrativi dovrà specificatamente riguardare l'esame storico critico del tema, l'evoluzione storica, il valore architettonico, lo stato di conservazione, gli accorgimenti, i metodi e le tecniche d'intervento
- 6.6. la relazione geologico - tecnica, illustrativa del terreno di fondazione
- 6.7. le norme tecniche di attuazione specifiche.

Articolo 7

In relazione alle caratteristiche del fabbricato, ove necessario la richiesta di permesso di costruire concernente edifici assoggettati a grado di protezione dovrà essere corredata dalla documentazione di progetto prevista al precedente art. 6 e dal progetto di riuso redatto secondo le indicazioni di cui all'art. 12 (A - Elaborati di progetto) del Regolamento Edilizio, ulteriormente elaborati ed integrati come segue:

- a) il rilievo redatto in scala 1/100 dei vari piani, nello stato attuale, con indicazione delle quote

degli orizzontamenti, con distinzione delle membrature strutturali portanti originali da mantenere e con distinzione della presenza di particolari elementi costruttivi (volte, archi, solai, soffitti ecc.) nonché con indicazione della presenza eventuale di pavimenti originali (terrazzo alla veneziana in pietra ecc.) di elementi lapidei, decorazioni e simili, da assoggettare a conservazione integrale;

- b) il rilievo dello stato attuale dei prospetti esterni ed interni (cortili, corti e cavedi), redatto in scala 1/100, con specificazione della autenticità degli elementi costruttivi e dei materiali di finitura quali: marmorini, coloriture in affresco ecc.;
- c) la documentazione fotografica formato 18x24, riguardante: i prospetti, gli interni ed i dettagli architettonici significativi;
- d) eventuali dettagli costruttivi in scala 1/20.

Articolo 8

Le costruzioni, i manufatti, gli elementi costruttivi e le opere di finitura comprese le coloriture, classificati "in contrasto" in riferimento a quanto detto al successivo art. 30 dovranno essere modificati in tutto o in parte, secondo le prescrizioni che verranno impartite dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata su parere conforme della Commissione Edilizia e a seguito di deliberazione della Giunta Municipale.

Articolo 9

Le membrature murarie esterne ed interne, nonché le coperture degli edifici assoggettati a conservazione integrale, non possono essere fatte oggetto di manomissioni diverse da quelle connesse con il restauro statico e con il risanamento, nell'assoluto rispetto dell'integrità degli elementi originali esistenti, anche se parziali.

Non è consentito di procedere al completamento di opere architettoniche incomplete con l'introduzione di elementi in stile.

Articolo 10

Le membrature murarie esterne ed interne, nonché le coperture degli edifici passibili di interventi di restauro, dovranno essere consolidate staticamente e risanate nel rispetto degli elementi originali autentici e di quelli successivi, storicamente ritenuti meritevoli di conservazione.

Nel corso dell'opera di restauro si dovrà procedere alla eliminazione degli elementi stilisticamente

falsi o deturpanti.

Le trasformazioni esterne derivanti da eventuali, possibili interventi di risanamento interno dovranno essere contenute entro limiti di assoluta comprovata necessità; esse dovranno comunque incidere su parti secondarie e non autentiche dell'edificio, senza introduzione di elementi in stile.

La tamponatura di porticati conseguente ad una variazione di destinazione d'uso deve, di norma, garantire la salvaguardia dei rapporti vuoto/pieno e delle caratteristiche significative dell'involucro esterno, mantenendo la percezione del porticato originario; la tamponatura potrà essere effettuata mediante opportuna struttura leggera (es. vetrata) e/o con pannelli in muratura arretrati rispetto alla struttura portante originaria, previo parere della Soprintendenza competente, ove necessario.

Articolo 11

Gli elementi lapidei originali: poggioli, parapetti, davanzali, modiglioni, contorni, cornici ecc. così come i soffitti lignei decorati, alla Sansovino, a cassettoni e simili, nonché i pavimenti in terrazzo alla veneziana o in elementi lapidei originali, sono vincolati alla conservazione e ove recuperabili dovranno essere fatti oggetto esclusivamente di interventi di restauro e di recupero.

Articolo 12

Gli spazi liberi, considerati isolatamente, nelle loro articolazioni o nel loro insieme, ove non siano espressamente fatti oggetto di progetti attuativi unitari a livello di Piano Particolareggiato o di Piano di recupero ex Legge 457/78, dai quali abbia a risultare una possibilità di utilizzazione non pregiudizievole per i valori storico ambientali, sono inedificabili. In particolare:

- 12.1. gli spazi liberi interni agli isolati o interposti tra corpi di fabbrica diversi, sono inedificabili - eventuali costruzioni improprie, superfetazioni, tettoie e corpi aggiunti di addensamento sono destinati alla demolizione
- 12.2. gli spazi liberi o passibili d'essere resi liberi, situati a ridosso del lato interno del perimetro murato e quelli situati all'esterno del medesimo, ricompresi entro la perimetrazione del Centro Storico del capoluogo sono inedificabili.

Articolo 13

E' vietata la manomissione delle mura cittadine.

Eventuali opere di restauro o interventi volti alla valorizzazione e alla agevolazione della lettura

dell'impianto originario dovranno essere effettuati sotto controllo diretto della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto.³

Con propria ordinanza il Sindaco può disporre adempimenti di carattere manutentivo, riguardanti la vegetazione di alto fusto, i cespugli, le varietà rampicanti, che abbiano a risultare pregiudizievoli per la stabilità, la conservazione e la libera visuale delle mura cittadine e ciò a carico dei proprietari di fondi interessati dalle mura cittadine.

Articolo 14

Nei centri storici è vietata la costruzione di cabine elettriche di trasformazione isolate. Questi impianti dovranno sempre essere fatti rientrare entro porzioni edificate incorporate all'interno degli edifici esistenti.

Nel progressivo riordino della rete di elettrificazione e di illuminazione pubblica e in occasione di interventi di restauro anche isolati, dovranno essere rimossi i conduttori aerei, i cavi in facciata e dovranno altresì essere eliminate le mensole e le paline.

L'illuminazione pubblica verrà realizzata a mezzo corpi illuminanti a incandescenza o aventi il colore dell'incandescenza, portati da armature a sbraccio, o da sostegni idonei ad assicurare un corretto inserimento nell'ambiente.

Articolo 15

Nel Centro storico del capoluogo è vietato l'impiego di manto bituminoso nella formazione di pavimentazioni stradali, di spazi aperti al calpestio pubblico (piazze, slarghi, marciapiedi, porticati e simili, nonché di spazi privati tipo corti, cortili e simili).

I manti esistenti dovranno essere oggetto di graduale sostituzione. Oltre ai manti bituminosi propriamente detti, sono esclusi dall'impiego anche le piastrelle di asfalto, le lastre cementizie e ogni altro materiale che non appartenga alla elencazione di seguito riportata:

- 15.1. lastre di pietra viva di pezzatura diversa o di forma geometrica regolare - bocciardate o a spacco di cava
- 15.2. lastre di pietra viva di pezzatura diversa a spacco di cava lavorate ad opus incertum
- 15.3. cubettatura di porfido delle dimensioni standards e tradizionali
- 15.4. acciottolato ("cogolà") formato con sasso di cava di piccola pezzatura su letto di sabbia.

³ (da integrare con quanto richiesto al punto 4.9 del parere CTR) Nessuna proposta al punto 4.9 del parere della CTR risulta riferibile a questa annotazione.

E' vietata la messa in opera di cordonate e copertine di parapetti costituite da elementi cementizi prefabbricati o formati in opera: tutti questi elementi dovranno essere realizzati in pietra viva delle dimensioni e dei tipi tradizionalmente impiegati in luogo.

I precedenti commi costituiscono altresì indicazione non vincolante nei Centri storici minori.

Articolo 16

Gli elementi esistenti partecipi della scena urbana: murature di recinzione perimetrale, balaustre, gradinate, pavimentazioni, elementi lapidei di delimitazione o decorativi ecc. sono assoggettati a tutela e non possono essere oggetto di rimozione o di manomissione incauta, ciò a valere anche per la introduzione di scelte materiche e cromatiche di finitura non appartenenti alla tradizione locale.

Gli elementi di nuovo impiego quali ad esempio: corpi per la pubblica illuminazione e relativi sostegni, materiali di ripristino per manufatti esistenti o di progetto ecc. devono essere oggetto di applicazione di principi coerenti rispetto all'ambiente storico e alle sue caratteristiche specifiche nonché di scelte materiche appartenenti alla tradizione locale.

Per gli edifici e tutti i manufatti storici, all'interno dei Centri Storici o comunque individuati nelle restanti zone, sono fatti salvi senza eccezioni, tutti gli elementi originari di pregio e verificate le condizioni per il mantenimento a vista dei paramenti esterni. Inoltre le ricostruzioni o gli ampliamenti, qualora possibili, debbono avvenire con gli stessi materiali e modalità d'impiego previsti per gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio e di arredo urbano, in sintonia con la tradizione costruttiva locale.⁴

Gli elementi storici dell'arredo urbano, mura di recinzione, fontane, capitelli, strade lastricate vanno mantenuti con i criteri del restauro e del ripristino strutturale.⁵

La progettazione delle zone di nuova formazione limitrofe ai centri storici, dovrà prevedere viabilità servizi e sedimi per la nuova edificazione, in sintonia con il tessuto storico originario.⁶

Non è consentito di procedere al completamento di opere aventi caratteristiche d'epoca, con l'introduzione di elementi in stile.

Articolo 17

Ai progettisti, ai direttori dei lavori e agli esecutori delle opere, aventi causa nell'attuazione di inter-

⁴ (da integrare con quanto richiesto al punto 4.9 del parere CTR) Comma aggiunto in forza di integrazione richiesta.

⁵ idem

⁶ idem

venti di qualsiasi genere, interessanti edifici isolati o raggruppati, cortine edificate, spazi liberi quali: piazze, slarghi, corti interne e simili, è fatto obbligo di segnalare al Sindaco, con effetto immediato e contemporanea sospensione dei lavori, il ritrovamento di elementi d'epoca di qualsiasi genere, anche minori e ciò allo scopo di pervenire all'adeguamento delle originarie previsioni di progetto, al recupero e alla conservazione di quanto ritrovato.

Il libero accesso al cantiere degli incaricati comunali addetti alle visite di sorveglianza così come dei funzionari della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto dovrà essere sempre assicurato.

Articolo 18

Nel Centro storico del capoluogo l'insieme delle preesistenze costituito dalla Rocca, dalla cinta murata nonché dalle torri, dai passaggi e da quanto altro rimane o può essere messo in luce, dell'antico sistema difensivo, è assoggettato a vincolo assoluto di conservazione.

Tutti questi elementi, assunti isolatamente, o nel loro insieme, possono essere oggetto solamente di interventi di restauro, di consolidamento, di ripristino o di recupero da condursi sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Veneto.

Gli elementi qui considerati, che in passato abbiano a essere stati fatti oggetto di interventi di carattere edilizio per essere utilizzati per usi diversi, da quelli originari e loro propri, o abbiano a essere stati accorpati o incorporati in corrispondenza di interventi edificatori successivi rispetto all'impianto originario, devono essere restituiti alla destinazione d'origine con gli sgomberi e le demolizioni delle opere aggiunte che i singoli casi possono comportare.

Articolo 19

Nei Centri storici, per quanto riguarda i cartelli indicatori e la pubblicità in generale, si prescrive:

- 19.1. sono ammessi i soli cartelli indicatori e di informazione di pubblico interesse e i soli numeri civici, posti in opera dal Comune
- 19.2. è ammessa l'affissione pubblicitaria solamente all'interno degli spazi espressamente predisposti dal Comune.

Articolo 20

Per quanto riguarda le destinazioni d'uso da ammettersi all'interno degli edifici appartenenti al pa-

trimonio edilizio esistente delle Z.t.o. tipo A, classificati a seconda del loro valore storico-artistico-monumentale e del grado di loro partecipazione alla formazione dell'ambiente, si prescrive quanto segue:

la funzione principale che deve essere assunta dal patrimonio edilizio esistente è quella abitativa e pertanto negli interventi di risanamento, di restauro, di ripristino, di riuso, la destinazione residenziale deve riuscire assolutamente privilegiata (e nel Centro storico del capoluogo non deve scendere al di sotto del 50% riferito alla superficie lorda agibile dell'edificio o del gruppo di edifici fatti oggetto di permesso di costruire, di convenzione o di S.U.A.).

In assenza di S.U.A., fatte salve le prescrizioni particolari di cui all'art. 24.3, per quanto si riferisce alle possibili destinazioni d'uso commerciale e terziario si prescrive che le nuove attività appartenenti a questo settore, sempreché assentibili, possono essere previste limitatamente ai piani terreni e al primo piano.

Sono ammesse le attività artigianali di tradizione a condizione che esse non abbiano a riuscire nocive o moleste sono pertanto escluse tutte quelle attività che, per produzione di rumore, per emanazione di esalazioni o per altre ragioni accertate dai Servizi Comunali competenti, abbiano a risultare non ammissibili.

Sono anche ammesse le destinazioni d'uso riguardanti gli studi professionali, i laboratori per piccole attività quali: sarto, parrucchiere, fotografo ecc. e in altri termini le piccole attività artigiane di servizio.

Per quanto riguarda la possibilità di introdurre attività commerciali al piano terra di edifici esistenti, non possono essere realizzati interventi che abbiano a comportare lo stravolgimento di membrature strutturali esistenti, la sostituzione di materiali originali (ad esempio pavimentazioni) così come non possono essere indifferentemente modificati i prospetti per dare luogo a forature e vetrine che abbiano a porsi in contrasto con il carattere della preesistenza anche ove questa appartenga all'architettura minore.

Articolo 21

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di restauro, di recupero e riuso, sono condizionati alla capacità di soddisfare le necessità in materia di standards in relazione al carico urbanistico e alle disposizioni vigenti - ciò con particolare riguardo alle aree di parcheggio e alle autorimesse private.

Relativamente agli standard edilizi di cui all'art. 14 punto c) delle NTA, gli interventi edilizi sull'esistente sono soggetti al disposto del cit. art. 14 punto c), con esclusione, nelle z.t.o. A, della ristrutturazione senza cambio di destinazione d'uso che non comporti aumento del numero delle unità immobiliari, per la quale non è fatto obbligo di reperimento di standard. Nel caso di aumento delle unità immobiliari o di cambio di destinazione d'uso è ammessa la monetizzazione a condizio-

ne che dall'intervento non derivi un sensibile peggioramento della situazione vigente, su parere favorevole della Giunta Comunale previo atto di indirizzo, che fissa gli importi di monetizzazione, del Consiglio Comunale.

Relativamente agli standard urbanistici di cui all'art. 14 punto a) delle NTA, nelle zone A il suddetto punto si applica per eventuali nuove costruzioni e per cambi d'uso in edifici costruiti ex-novo dopo l'entrata in vigore della vigente variante generale di P.R.G.; gli interventi edilizi diretti sull'esistente storico –e, in particolare, quelli di cui al precedente art. 20- non sono soggetti al reperimento di standard urbanistici.

Articolo 22

I volumi edilizi destinati alla demolizione, in tutto o in parte sono fatti oggetto della seguente distinzione:

- volumi non recuperabili, corrispondenti a: costruzioni improprie, tettoie, corpi aggiunti degradati, superfetazioni, sopraelevazioni e simili - per i quali è prevista la demolizione senza recupero
- volumi recuperabili, (interventi di demolizione e ricostruzione) corrispondenti a edifici che: per il loro stato di conservazione, il loro ruolo ai fini compositivi, il loro rapporto con l'ambiente circostante edificato e no, sono indicati alla demolizione con recupero delle preesistenze, nel rispetto delle eventuali prescrizioni di scheda B e/o F1 e condizionatamente al conseguimento di migliorate situazioni generali di ambiente e di composizione.

PARTE SECONDA – I GRADI DI PROTEZIONE

TITOLO 1 – NORME GENERALI

Articolo 23 – Edifici con grado di protezione

Il Prg attribuisce grado di protezione agli edifici del centro storico del capoluogo (Tav. 13.4, artt. 25 e segg.), ai centri storici minori (schede B, Tav. 13.5, art. 24) e a fabbricati sparsi individuati con apposita grafia (schede B, Tav. 13.1.x, 13.3.x, 14.0.x, art 25 e segg.). In caso di contrasto, sul grado di protezione riportato in cartografia prevale quello segnato nella corrispondente scheda B.

La classificazione di questi edifici può essere oggetto di revisione nel caso che dalle analisi di cui al precedente art. 6 e/o da apposito sopralluogo della Commissione Edilizia emergano ulteriori elementi di pregio o la presenza di parti non originarie o deturpanti.

Il grado di protezione può essere modificato per effetto di rinvenimenti di cui è detto al precedente art. 17.

La modifica del grado di protezione, nel limite di un grado in più o in meno, con l'esclusione dei gradi estremi, deve essere fatta oggetto di atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale.

Per i Centri storici minori, la variazione del grado di protezione deve essere motivata e supportata da idonea documentazione di analisi (analisi storica integrativa, comprensiva di documenti, fotografie, esiti di sondaggi effettuati, perizia asseverata dal tecnico progettista e/o direttore lavori, verbale di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale).

La commissione edilizia, all'atto di approvazione di progetto edilizio, può ordinare la demolizione di superfetazioni, indipendentemente dal grado di protezione del fabbricato e anche nel caso in cui alla superfetazione risulti esteso il vincolo del fabbricato principale.

TITOLO 2 – CENTRI STORICI MINORI

Articolo 24 - Interventi ammissibili sull'esistente edificato dei centri storici minori

In Tav. 15.5 sono individuati, con apposita simbologia, sugli immobili in relazione al loro valore architettonico e ambientale, i gradi di protezione determinati secondo le seguenti categorie:

1. Grado di protezione A

Edifici di valore storico ed artistico di cui si prevede il restauro filologico.

2. Grado di protezione B

Edifici di valore storico e ambientale di cui si propone la conservazione.

3. Grado di protezione C

Edifici di valore storico, architettonico e/o ambientale, degradati e/o parzialmente ristrutturati di cui si propone la salvaguardia ripropositiva delle facciate e la parziale ristrutturazione interna.

4. Grado di protezione D

Edifici degradati e/o parzialmente ristrutturati di cui si propone l'intera ristrutturazione interna e la salvaguardia di una o più facciate o porzioni di facciate.

5. Grado di protezione E

Edifici privi di valore storico di cui si propone la sola salvaguardia del sedime.

6. Grado di protezione F

Edifici del tipo indicato al punto precedente, ma definiti "turbativi" dell'ambiente urbano in cui risultano collocati, di cui si prevede la demolizione senza ricostruzione.

24.1 Interventi ammessi sui fabbricati esistenti in relazione al rispettivo grado di protezione

1. Edifici con grado di protezione A. Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro filologico.
2. Edifici con grado di protezione B. Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (permessi solo la sostituzione dei solai, l'inserimento di impianti tecnologici e modifiche distributive).
3. Edifici con grado di protezione C. Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e interventi di ristrutturazione edilizia con esclusione della totale demolizione interna. Va perseguita la salvaguardia anche ripropositiva delle facciate.
4. Edifici con grado di protezione D. Sono ammessi gli interventi di cui al grado di protezione C con possibilità di totale demolizione interna. Va perseguita la salvaguardia anche ripropositiva di una o più facciate o di parte di facciate se valutate con contenuti storico - ambientali. Sono ammesse modeste sopraelevazioni per allineamenti con i fabbricati contermini anche se non indicate nei grafici 1/1000, solo per i fabbricati privi di valore storico ambientale e nei casi in cui tale intervento non snaturi i contenuti architettonici dello stesso e nel rispetto dei parametri relativi alle distanze dai confini e dai fabbricati.
5. Edifici con grado di protezione E. Sono ammessi gli interventi di cui al grado di protezione D oltre alla completa demolizione e ricostruzione. E' ammessa sopraelevazione anche se non indicata nei grafici nel rispetto dei parametri relativi alle distanze dai confini e dai fabbricati.

6. Edifici con grado di protezione F. Edifici del tipo indicato al punto precedente, ma definiti “turbativi” dell’ambiente urbano, anche se in buone condizioni statiche, di cui si prevede la demolizione.

Ogni fabbricato o porzione di fabbricato individuata nei grafici con il relativo grado di protezione costituisce Unità Minima di Intervento. L’Intervento può comprendere più Unità, purché nella loro interezza ed è obbligatoriamente esteso alle porzioni con grado F ai sensi del comma seguente; ai fini della percentuale massima ammessa di destinazioni d’uso diverse dalla residenza, l’intervento che comprenda più UMI è considerato nuova Unità Minima di Intervento.

Ove nei grafici di progetto di P.R.G. siano indicate porzioni di fabbricato con grado F, con caratteristiche di superfetazione accessoria di cui si prevede la demolizione obbligatoria, tali demolizioni devono essere previste nei progetti di intervento che interessano i fabbricati principali e i relativi permessi di costruire devono espressamente prevedere tempi e modalità per l’esecuzione delle stesse.

In ogni caso, sui fabbricati individuati dalla classe F è possibile eseguire la sola manutenzione ordinaria.

24.2 Norme attuative generali

Il grado di protezione A è il grado superiore, il grado F è inferiore.

Gli interventi ammessi in relazione ai gradi di protezione superiore escludono obbligatoriamente gli interventi relativi ai gradi di protezione inferiore.

I gradi di protezione inferiore ammettono gli interventi relativi ai gradi di protezione superiore con la sola esclusione del grado F per il quale è obbligatoria la demolizione.

Le ricostruzioni successive a demolizioni, le nuove costruzioni e le sopraelevazioni dovranno avere altezze non maggiori a quelle degli edifici significativi contigui o distaccati dai fabbricati come prescrive l’art. 9 del D.M. 02.04.1968 n° 1444 e l’art. 23 della L.R. n° 61/1985.

Nelle zone A le distanze da confini, fabbricati e strade sono quelle di cui alla Tabella Tipologica relativa alle zone B, e sono derogabili, nel primo caso su autorizzazione del confinante o con S.U.A., nel secondo caso con S.U.A., nel terzo per I.E.D. con autorizzazione della Giunta comunale a condizione che l’intervento non peggiori la situazione viaria, ovvero tramite S.U.A.

Le distanze degli interventi definiti puntualmente dal P.R.G. o da S.U.A. (art. 23 della L.R. n° 61/1985 ultimo comma) si intendono determinate dal nuovo sedime definito nelle planimetrie alla scala 1:1000. E’ tuttavia consentita la costruzione in aderenza e in appoggio.

Gli ampliamenti ed i nuovi sedimi risultano definiti dalla planimetria di progetto alla scala 1:1000.

Per gli edifici con grado di protezione C, D ed E è ammessa sopraelevazione per adeguamento dell’altezza interna dei piani) e/o per esigenze tecniche dimostrate quali isolamento termico, nei limiti e con le modalità previste dalla L.R. 21/1996 e s.m.i., purché non snaturino le caratteristiche

formali complessive e gli eventuali elementi particolari del fabbricato.

Tali sopraelevazioni dovranno essere architettonicamente composte con il corpo principale dell'edificio e degli edifici contermini, risultando in armonia con la morfologia e l'insieme ambientale della zona. La sopraelevazione è soggetta a valutazione della Commissione Edilizia e, ove previsto, della Commissione Locale per il Paesaggio ed è ammessa solo qualora non siano proponibili soluzioni alternative, il risultato ottenuto sia esteticamente compatibile con l'esistente, non snaturi l'aspetto del fabbricato, tuteli l'armonia delle facciate con riguardo particolare -ma non esclusivo- alle forometrie e il rapporto con edifici contermini, se rilevante ai fini della protezione.

Nel rispetto della normativa generale su distanze e altezze, e purché non snaturino le caratteristiche formali complessive e gli eventuali elementi particolari del fabbricato, è inoltre ammesso:

- per gli edifici con grado di protezione C, l'ampliamento una tantum anche se non indicato nelle tavole di P.R.G., per necessità igienico - sanitarie o di razionalizzazione pari a mc. 50;
- per gli edifici con grado di protezione D ed E, l'ampliamento una tantum anche se non indicato nelle tavole di P.R.G. per necessità igienico - sanitarie o di razionalizzazione pari al 20% del volume preesistente e fino ad un massimo di 150 mc.

Sui limiti sopraelencati prevalgono le norme particolari di cui al punto 24.3

Gli ampliamenti e le nuove edificazioni ove ammissibili dovranno essere architettonicamente composti con il corpo principale dell'edificio o degli edifici contermini, risultando in armonia con la morfologia e l'insieme ambientale della zona. I materiali costruttivi, i particolari ed i dettagli adottati dovranno comporsi favorevolmente con i caratteri dei fabbricati preesistenti. La chiusura di portici e di grandi fori è soggetta a valutazione della Commissione Edilizia ed è ammessa solo qualora il risultato ottenuto sia esteticamente compatibile con l'esistente, e non snaturi l'aspetto del fabbricato e il rapporto tra vuoti e pieni, se rilevante ai fini della protezione.

Tutti i gradi di vincolo escludono l'applicabilità dell'art. 3 comma 1 ai sensi del comma 4 punto b) della LR 14/2019.

24.3 Prescrizioni particolari

Sono soggetti a norma specifica, che prevale sulla corrispondente generale, i fabbricati o porzioni di fabbricati di seguito indicati con i relativi n. identificativi rilevabili in Tav. 13.5, per i quali:

15 – è ammessa sopraelevazione fino all'altezza del fabbricato limitrofo;

25 – è obbligatoria demolizione con parziale ricostruzione con forma regolare su sedime interno all'attuale ingombro;

33 – è fatto obbligo di mantenimento del portico passante;

40 – è fatto obbligo di mantenimento del portico passante;

87 – è ammessa destinazione d'uso ad attività ricettive e di ristorazione;

88 – è ammessa destinazione d'uso ad attività ricettive e di ristorazione;

- 89 – è ammessa destinazione d’uso ad attività ricettive e di ristorazione;
- 90 – è ammessa destinazione d’uso ad attività ricettive e di ristorazione;
- 105 – è ammessa destinazione d’uso ad attività ricettive, di ristorazione e uffici;
- 106 – è ammessa destinazione d’uso ad attività ricettive, di ristorazione e uffici;
- 120 – è fatto obbligo il mantenimento della destinazione d’uso ad annesso;
- 121 – è fatto obbligo il mantenimento della destinazione d’uso ad annesso;
- 130 – è ammessa destinazione d’uso commerciale e artigianale di servizio per non oltre il 35% del volume;
- 133 – è ammessa destinazione d’uso commerciale;
- 134 – è ammessa destinazione d’uso commerciale;
- 138 – è ammessa destinazione d’uso a uffici;
- 147 – è fatto obbligo di destinazione d’uso per attività culturali;
- 148 – è ammessa destinazione d’uso ad artigianato di servizio;
- 151 – è fatto obbligo di destinazione d’uso per attività culturali;
- 154 – è ammessa destinazione d’uso per attività culturali, artigianali di servizio e uffici.

Con avvertenza che le destinazioni d’uso ammesse non escludono la possibilità di utilizzare l’edificio, in tutto o in parte, per residenza e annessi.

TITOLO 3 – CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E ALTRI EDIFICI SCHEDATI

Articolo 25 - Gradi di protezione

Gli edifici appartenenti al patrimonio edilizio esistente delle Z.t.o. tipo A del Centro storico del capoluogo di cui alla Tav. 13.4 e quelli sparsi, oggetto di schedatura puntuale di fabbricato (Schede B. e F1. - fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo) sono stati classificati, a seconda del loro valore storico-artistico-monumentale e del grado di loro partecipazione alla formazione dell'ambiente.

Essi sono stati quindi individuati ai fini dell'applicazione di differenti gradi di protezione.

I gradi di protezione vengono definiti come segue:

25.1. Edifici assoggettati al grado di protezione 1

Appartengono a questa classe gli edifici distinti sulla tavola dei valori architettonici come: "Edifici monumentali o di valore storico-artistico", di cui interessa la conservazione integrale esterna e interna.

- 25.2. Edifici assoggettati al grado di protezione 2 Appartengono a questa classe gli edifici distinti sulla tavola dei valori architettonici come: "Edifici significativamente partecipi delle cortine edificate", di cui interessa la conservazione di elementi esterni ed interni, costituenti un tutto organico senza tuttavia abbia a risultare investita la totalità dell'edificio.
- 25.3. Edifici assoggettati al grado di protezione 3
Appartengono a questa classe gli edifici distinti sulla tavola dei valori architettonici come: "Edifici appartenenti all'architettura minore", che assumono il grado di protezione 3A, e "Edifici di valore ambientale", che assumono il grado di protezione 3B. Gli edifici assoggettati al grado di protezione 3A sono caratterizzati dalla conservazione di tutti gli elementi esterni appartenenti all'impianto d'epoca. Gli edifici assoggettati al grado di protezione 3B sono caratterizzati dalla conservazione di una parte degli elementi esterni appartenenti all'impianto d'epoca.
- 25.4. Edifici assoggettati al grado di protezione 4
Appartengono a questa classe gli edifici distinti sulla tavola dei valori architettonici come: "Edifici privi di valore architettonico di rilievo". Detti edifici sono partecipi delle cortine edificate o appartenenti all'architettura minore, dei quali interessa la conservazione degli impegni planivolumetrici, degli allineamenti, della continuità delle cortine, della tipologia edilizia, delle caratteristiche materiche e cromatiche.
- 25.5. Edifici assoggettati al grado di protezione 5
Appartengono a questa classe gli edifici distinti sulla tavola dei valori architettonici come: "Edifici di recente costruzione" che assumono il grado di protezione 5A, "Edifici in contrasto" che assumono il grado di protezione 5B, "Edifici passibili di interventi di demolizione" che assumono il grado di protezione 5C.
Gli edifici assoggettati al grado di protezione 5A sono suscettibili esclusivamente di interventi atti a migliorare le condizioni del loro inserimento nel contesto edificato del Centro Storico.
Gli edifici assoggettati al grado di protezione 5B, come tali, possono essere fatti oggetto d'interventi di demolizione e sostituzione, finalizzati al miglioramento delle condizioni d'inserimento nel contesto edificato del Centro Storico.
Gli edifici assoggettati al grado di protezione 5C, come tali, sono passibili esclusivamente di interventi di demolizione.

Norme generali

Il grado di protezione 1 è il grado superiore, il grado 5C è inferiore.

Gli interventi ammessi in relazione ai gradi di protezione superiore escludono obbligatoriamente gli interventi relativi ai gradi di protezione inferiore.

I gradi di protezione inferiore ammettono gli interventi relativi ai gradi di protezione superiore con la sola esclusione del grado 5C per il quale è obbligatoria la demolizione.

Le ricostruzioni successive a demolizioni, le nuove costruzioni e le sopraelevazioni dovranno avere altezze non maggiori a quelle degli edifici significativi contigui o distaccati dai fabbricati come prescrive l'art. 9 del D.M. 02.04.1968 n° 1444 e l'art. 23 della L.R. n° 61/1985.

Per gli edifici con grado di protezione 3 o inferiore, con esclusione del grado 5c, purché non facenti parte del Centro Storico del Capoluogo, è ammessa sopraelevazione per adeguamento dell'altezza interna dei piani e/o per dimostrate esigenze tecniche strutturali, e/o per isolamento termico nei limiti e con le modalità previste dalla L.R. 21/1996 e s.m.i., purché non snaturino le caratteristiche formali complessive e gli eventuali elementi particolari del fabbricato.

Tali sopraelevazioni dovranno essere architettonicamente composte con il corpo principale dell'edificio e degli edifici contermini, risultando in armonia con la morfologia e l'insieme ambientale della zona. La sopraelevazione è soggetta a valutazione della Commissione Edilizia e, ove previsto, della Commissione Locale per il Paesaggio ed è ammessa solo qualora non siano proponibili soluzioni alternative, il risultato ottenuto sia esteticamente compatibile con l'esistente, non snaturi l'aspetto del fabbricato, tuteli l'armonia delle facciate con riguardo particolare -ma non esclusivo- alle forometrie e il rapporto con edifici contermini, se rilevante ai fini della protezione.

Nel rispetto della normativa generale su distanze e altezze, e purché non snaturino le caratteristiche formali complessive e gli eventuali elementi particolari del fabbricato, è inoltre ammesso:

- per gli edifici con grado di protezione 3, purché non facenti parte del Centro Storico del Capoluogo, l'ampliamento una tantum per necessità igienico - sanitarie o di razionalizzazione pari a mc. 50;
- per gli edifici con grado di protezione 4, o inferiore con esclusione del grado 5c, purché non facenti parte del Centro Storico del Capoluogo, l'ampliamento una tantum per necessità igienico - sanitarie o di razionalizzazione pari al 20% del volume preesistente e fino ad un massimo di 150 mc.

Gli ampliamenti ove ammissibili dovranno essere architettonicamente composti con il

corpo principale dell'edificio o degli edifici contermini, risultando in armonia con la morfologia e l'insieme ambientale della zona. I materiali costruttivi, i particolari ed i dettagli adottati dovranno comporsi favorevolmente con i caratteri dei fabbricati preesistenti. La chiusura di portici e di grandi fori è soggetta a valutazione della Commissione Edilizia ed è ammessa solo qualora il risultato ottenuto sia esteticamente compatibile con l'esistente, e non snaturi l'aspetto del fabbricato e il rapporto tra vuoti e pieni, se rilevante ai fini della protezione.

Tutti i gradi di vincolo escludono l'applicabilità dell'art. 3 comma 1 ai sensi del comma 4 punto b) della LR 14/2019.

Articolo 26 - Grado di protezione 1

Per gli edifici assoggettati al grado di protezione 1 si devono applicare con rigore scientifico i principi informativi del restauro conservativo e di risanamento, finalizzato al recupero del patrimonio storico artistico monumentale e ciò per quanto concerne sia l'impostazione generale delle varie operazioni, nonché le modalità e la metodologia d'intervento, sia l'adozione di soluzioni di dettaglio o le scelte materiche.

Per questi edifici si devono inoltre rispettare le seguenti disposizioni specifiche:

26.1. Impianto tipologico e distributivo

- 26.1.1. l'impianto tipologico-distributivo nel suo complesso è assoggettato a conservazione integrale
- 26.1.2. i moduli costruttivi e strutturali originali, individuati dai muri di spina, da quelli perimetrali, dalle murature e dagli elementi portanti in genere devono essere mantenuti anche a mezzo di eventuali Opere di restauro, consolidamento e ripristino
- 26.1.3. gli ambienti interni, caratterizzati da elementi strutturali e d'impianto, significativi, devono essere mantenuti anche a mezzo di eventuali opere di restauro e ripristino
- 26.1.4. la eliminazione di superfetazioni e di elementi aggiunti in genere è obbligatoria
- 26.1.5. la demolizione di sopraelevazioni è obbligatoria
- 26.1.6. il sistema dei collegamenti orizzontali e verticali: androni coperti o a cielo libero, scale a giorno scale incorporate, aperte e simili, deve essere mantenuto inalterato, ripristinato e restaurato
- 26.1.7. è consentito il mantenimento di altezze utili e di rapporti tra superficie finestrata e superficie di pavimento, inferiori a quelle minime fissate dal Regolamento Edilizio e dalle disposizioni ministeriali in materia, nel caso di mantenimento della destinazione esistente, o con una altezza minima di mt. 2,40 e un rapporto superficie finestrata/superficie di

pavimento di 1|8 nel caso di nuova destinazione residenziale

26.1.8. è consentita la messa in opera di ascensori oleodinamici (privi di torretta superiore) ricompresi entro le linee di involuppo delle falde di copertura esistenti, entro edifici aventi più di tre piani compreso quello terreno.

26.2. Condizioni igieniche e servizi

26.2.1. è obbligatoria l'esecuzione di tutte le opere necessarie per eliminare l'umidità, sviluppata, sia per diffusione che per capillarità e proveniente sia dall'alto che dal basso

26.2.2. è ammessa la realizzazione di bagni e servizi igienici privi di luce diretta purché dotati di canna di ventilazione forzata

26.2.3. è ammessa la realizzazione di cucinini privi di luce diretta purché dotati di canna di ventilazione forzata

26.2.4. nel caso in cui il mantenimento dell'impianto distributivo originario comporti il ripristino o la costruzione di corridoi di lunghezza superiore a ml. 8,00 privi di luce diretta è obbligatoria la messa in opera di canne di ventilazione forzata

26.2.5. è ammessa l'installazione di nuove reti di distribuzione idrica, di riscaldamento, di condizionamento, del gas e di illuminazione elettrica purché esse risultino totalmente incorporate nelle murature e negli orizzontamenti. I condotti di distribuzione del gas potranno essere esterni là dove le disposizioni vigenti lo prescrivano; potranno altresì essere esterne tutte le condutture delle reti sopra elencate ove motivi architettonici decorativi e d'interesse storico-artistico in generale lo richiedano

26.2.6. è obbligatoria la separazione della rete di fognatura bianca da quella di fognatura nera

26.2.7. è obbligatoria la revisione e l'adeguamento di tutta la rete fognante dai discendenti ai pozzi, alle fosse settiche fino al recapito sulla rete pubblica

26.2.8. è ammessa l'apertura di nuove forature per il passaggio delle condutture delle reti succitate, su facciata interna, nel rispetto assoluto degli elementi originali strutturali e decorativi.

26.3. Elementi strutturali principali

26.3.1. è obbligatoria la demolizione senza ricostruzione di superfetazioni e corpi aggiunti

26.3.2. è obbligatoria la demolizione di sopraelevazioni

26.3.3. gli interventi di restauro delle murature in elevazione devono essere sempre preceduti da accertamenti sullo stato delle fondazioni e ciò ai fini di un eventuale consolidamento a mezzo di opere di sottomurazione, iniezione ecc.

26.3.4. è obbligatoria la ricostruzione in termini di rigore filologico di porzioni crollate o demolite con impiego di elementi recuperabili accantonati a piè d'opera

- 26.3.5. le murature in elevazione che presentino lesioni dovranno essere riprese con opera di cuci e scuci, impiegando materiali in tutto eguali a quelli che costituiscono la struttura originale.
- Qualora dovessero essere riscontrate lesioni gravi sono consentiti: iniezioni, getti di calcestruzzo di cemento, messa in opera di tiranti metallici o di elementi in calcestruzzo di cemento armato precompresso o prefabbricato.
- Questi elementi dovranno risultare incorporati nelle murature portanti e dovranno essere posti in opera secondo criteri volti a privilegiare il mantenimento e la vista di elementi originali d'epoca, ivi comprese le decorazioni, i fregi e simili
- 26.3.6. è obbligatorio il mantenimento degli archi e delle volte di sostegno degli orizzontamenti. Eventuali lesioni dovranno essere riprese con operazioni di ricucitura, con impiego di elementi metallici incorporati, iniezioni di cemento o di altre materie sintetiche specifiche
- 26.3.7. è consentita la ricostruzione di archi e volte qualora si tratti di elementi funzionali aventi rapporto con i lineamenti estetici dell'insieme o con il suo equilibrio statico. In questo caso l'opera dovrà essere realizzata secondo metodi e con impiego di materiali, appartenenti alla tradizione costruttiva d'epoca ben evidenziando per altro la localizzazione e la portata dell'intervento
- 26.3.8. è consentito impiegare elementi metallici o di cemento armato precompresso o prefabbricato per il rinforzo di solai in legno. Questi elementi dovranno risultare incorporati entro l'orditura del solaio così da non alterare l'assetto estetico dei locali oggetto dell'intervento
- 26.3.9. la sostituzione di solai lignei deteriorati, con altre soluzioni, è consentita solamente nel caso in cui la preesistenza lignea sia assolutamente priva di valore, sia come elemento originale d'epoca, sia come elemento d'interesse estetico o decorativo; essa è consentita altresì nel caso in cui imprescindibili esigenze di carattere tecnico risultino tali da non permettere il reimpiego degli elementi lignei
- 26.3.10. è consentita la sostituzione di singoli elementi lignei di solaio, deteriorati, con altri sani, purché del medesimo legno e purché non si tratti di elementi d'interesse estetico o decorativo
- 26.3.11. i soffitti tipo "Sansovino" dovranno essere mantenuti inalterati nella loro struttura e negli elementi tipici che ne compongono l'insieme. Essi potranno essere oggetto di restauro pur sempre senza introduzione di elementi falsi, in sostituzione di quelli eventualmente mancanti
- 26.3.12. i pavimenti in pietra, in "cogolà" o in accoltellato di mattoni, di porticati, androni o cortili, dovranno essere mantenuti. Potranno essere eseguiti i lavori necessari per risanarli

dall'umidità e per recuperarli.

In genere, questi lavori dovranno comportare l'impiego di leganti propri delle tecniche costruttive d'epoca

- 26.3.13. i terrazzi alla veneziana dovranno essere conservati, restaurati e recuperati.
Essi dovranno essere ripresi secondo le tecniche di esecuzione d'epoca e con impiego di materiali analoghi a quelli che ne costituiscono la struttura principale, con esclusione di letti in cemento o di altro materiale sintetico, non elastico
- 26.3.14. le scale siano esse interne o esterne, in pietra, a sbalzo, o su struttura portante costituita da archi, archi rampanti e muratura ordinaria, appartenenti all'impianto tipologico d'epoca devono essere mantenute, ripristinate se manomesse, restaurate e rese agibili senza alterare i caratteri originali d'epoca. Gli elementi in pietra d'Istria o in altre pietre locali non potranno essere lucidati o levigati essi devono essere mantenuti o ripristinati nelle parti bocciardate
- 26.3.15. le scale prive di valore architettonico o non appartenenti all'impianto tipologico d'epoca, qualora risultino non agibili possono essere demolite e ricostruite senza tuttavia alterare l'andamento di pianta e l'organizzazione dei livelli.
E' consentita in questi casi la realizzazione delle strutture portanti in cemento armato o secondo altro sistema costruttivo, a condizione che le pedate e le alzate siano realizzate con materiali coerenti rispetto alle preesistenze (pietre locali, cotto, legno)
- 26.3.16. le opere realizzate in sporgenza: cornici, sporti, balconi, riquadri di fori di finestra, barbacani, paraste e opere a sbalzo in genere, eseguite in pietra locale o altro materiale, appartenenti a motivi originali d'epoca devono essere mantenute, ripulite, consolidate, restaurate, anche con l'impiego di materie sintetiche atte a fissare le superfici o i manufatti onde impedire la prosecuzione di eventuali processi di deterioramento
- 26.3.17. i camini e le canne fumarie realizzate in sporgenza, se appartenenti all'impianto tipologico originale, devono essere mantenuti o restaurati con impiego di materiale uguale a quello che costituisce la struttura originale
- 26.3.18. è prescritta la conservazione delle coperture a falde inclinate, con manto di tegole a canale (coppi) e dei relativi sporti di cornice. Eventuali interventi in corrispondenza delle coperture dovranno essere condotti con rigido mantenimento delle quote d'imposta e di colmo nonché con mantenimento delle pendenze di falda.
Nel ripasso del manto di copertura è prescritto il reimpiego degli elementi preesistenti e di recupero, per la formazione dello strato superficiale.

26.4. Murature d'ambito e prospetti

- 26.4.1. I prospetti di edifici disciplinati dal grado di protezione 1 - sono assoggettati al rispetto

di quanto previsto dai punti che precedono, essendo consentiti solamente interventi di restauro, stuccatura, ripresa o rifacimento degli intonaci, nel rispetto dell'integrità degli elementi originali esistenti, anche parziali. Qualora fosse previsto il rifacimento degli intonaci, questi dovranno rispettare l'impasto, la grana e il trattamento superficiale, "a sola passata di frattazzo, a raso sasso, a civile, in marmorino" escludendo:

- gli intonaci a cemento
- gli intonaci cementizi grezzi a superficie scabra
- gli intonaci a spruzzo del tipo plastico e speciali in genere

Qualora non sia prevista la coloritura dell'intonaco finito e si intenda mantenerlo "a vista" l'impasto dovrà comprendere in giusta misura, una parte di sabbia proveniente da cava locale.

Qualora gli intonaci risultassero scrostati o sollevati dal muro essi dovranno essere rinforzati con iniezioni di cemento o di idonei materiali sintetici che abbiano ad assicurarne l'aderenza e la resistenza agli agenti atmosferici.

Ove durante i lavori di rifacimento degli intonaci avessero a essere messi in luce particolari elementi costruttivi in pietra o in mattone, questi dovranno essere mantenuti alla vista e ripuliti da elementi estranei.

Le coloriture dovranno essere del tipo a calce con terre colorate e dovranno risultare conformi alla preesistenza o armonizzate rispetto all'intorno edificato entro il quale l'edificio ricade, essendo pur sempre conformi alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Le cornici, le paraste, i fregi e le decorazioni in genere, esistenti, realizzati in pietra naturale devono essere mantenuti e rimessi in luce.

Essi non possono essere dipinti e devono essere ripuliti e riportati allo stato originale nel caso in cui già fossero stati passati con coloritura.

Gli affreschi o le decorazioni ad affresco dovranno essere mantenuti.

- 26.4.2. è prescritto il mantenimento e il ripristino di forature di porta e finestra appartenenti all'assetto originario
- 26.4.3. limitatamente per i prospetti interni è consentita l'apertura di nuovi fori che non abbiano ad alterare il partito architettonico, nel rispetto dell'assetto distributivo e degli elementi originari strutturali e decorativi
- 26.4.4. per la realizzazione dei serramenti di porta sono consentite le soluzioni in legno lasciato alla vista, trattato con vernici opache trasparenti o verniciato con colori appartenenti per scelta alla campionatura depositata presso l'Ufficio tecnico Comunale
- 26.4.5. a chiusura di androni o di accessi a cortili, è consentito l'uso di cancelli in ferro a sbarre verticali, semplici, o di portoni in legno trattati come detto al punto 26.4.4.

E' vietata la zincatura o la striatura dei cancelli in ferro essendo consentito l'uso di anti-ruggini trasparenti o coprenti e il mantenimento del colore naturale del ferro o l'uso di colori, appartenenti per scelta, alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale

26.4.6. per la realizzazione dei serramenti di finestra e porta finestra è consentito il solo impiego di imposte (scuri) in legno. In legno saranno anche i telai vetrati.

In ambedue i casi il legno sarà lasciato alla vista previo trattamento con vernici trasparenti opache o sarà verniciato con colore, appartenente per scelta alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale

26.4.7. è vietato l'impiego di serrande avvolgibili, di serramenti in lega leggera (alluminio, alluminio anodizzato e simili) di serramenti in ferro finestra, in profiltubo e simili

26.4.8. non è consentita l'apertura di nuovi fori di vetrina per attività commerciali e simili.

I fori esistenti, ove su parere della Commissione Edilizia risultino deturpanti per forma, dimensione o per soluzioni e impiego di materiali di finitura non idonei e in contrasto con l'ambiente, dovranno essere modificati e riportati entro dimensioni, forma e finiture, rispettose dell'impianto compositivo proprio del prospetto interessato e consone con l'ambiente cui l'edificio appartiene.

Ove non ricorra il riferimento all'impianto compositivo accennato, i fori di vetrina suscettibili di eventuale modificazione non potranno avere altezza superiore a ml. 2,10 misurati dal piano di calpestio e non potranno essere completati con rivestimenti o contorni di qualsiasi genere, essendo consentito, caso per caso, l'impiego di materiale lapideo, per la formazione di basamento di contorni massicci, in tutto eguale a quello che avesse a risultare impiegato per le opere di completamento e decorative d'epoca.

Per la formazione dei telai di chiusura dei fori di vetrina sono consentite le soluzioni lignee, se del caso rinforzate con elementi metallici di irrigidimento incorporati, quelle in ferro verniciato, o in lega leggera purché patinata con il tono del bronzo ossidato

26.4.9. per la chiusura dei fori di vetrina non potranno essere impiegate serrande cieche costituite da fasce di acciaio articolate

26.4.10. è vietata la demolizione di elementi lapidei di convogliamento di acque meteoriche e la messa in opera di discendenti deturpanti. Per il rinnovo o il ripristino di discendenti e da preferire l'impiego di elementi in lamiera di rame

26.4.11. è vietata la messa in opera di grondaie sagomate a sezione quadra, essendo consentito l'uso di grondaie a sezione semicircolare da realizzare preferibilmente in rame

26.4.12. è vietata la demolizione di torrette di camino originali, così come la loro sostituzione o la costruzione di torrette con impiego di soluzioni prefabbricate

26.4.13. è vietata la costruzione di balconi e di elementi in sporgenza in genere e nel contempo è

- vietata la demolizione di elementi di questo tipo, esistenti e d'epoca
- 26.4.14. è vietata la costruzione di pensiline anche se costituite da semplice intelaiatura metallica e sovrapposta coperta di materiale leggero, vitreo, plastico e simili
- 26.4.15. è vietata la costruzione di parapetti con impiego di lastre in vetro o di materiale plastico combinati o meno con elementi metallici o in cemento armato, mentre è obbligatorio il mantenimento, il restauro, il recupero di quelli metallici o lapidei d'epoca
- 26.4.16. i parapetti, gli elementi metallici, le ringhiere esistenti, dovranno essere dipinti con colori conformi alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale
- 26.4.17. è vietata la costruzione di protezioni del tipo "grigliato" o "brise-soleil" di qualsiasi tipo, forma o materiale
- 26.5. Cartelli indicatori - pubblicità - insegne luminose
- 26.5.1. sono ammessi solamente i cartelli indicatori, di informazione di pubblico interesse e i soli numeri civici previsti dal Comune di Asolo
- 26.5.2. è ammessa l'affissione pubblicitaria solamente all'interno di spazi espressamente predisposti dal Comune di Asolo
- 26.5.3. sono ammesse le insegne commerciali alle seguenti condizioni:
- esclusione di insegne a bandiera a meno di quelle aventi valore storico-caratteristico
 - esclusione di insegne luminose del tipo comunemente dette "al neon"
 - esclusione di insegne poste a distanza rispetto al punto in corrispondenza del quale viene esercitata la attività e di quelle che non identificano il negozio, l'esercizio ecc. essendo consentita la messa in opera di una sola insegna per ciascuna attività
 - le insegne devono risultare composte inserite all'interno del riquadro costituito dall'insieme porta vetrina e devono risultare armonizzate per dimensione forma colore e carattere della scritta rispetto all'impianto compositivo del prospetto interessato; è esclusa la messa in opera di insegne luminose al di sopra della prima fascia di marcapiano
 - il Responsabile del Servizio Urbanistico sentito il parere della Commissione Edilizia può ordinare la rimozione di insegne deturpanti o che, a qualsiasi titolo abbiano a riuscire non adatte all'ambiente
- 26.5.4. l'applicazione delle norme specifiche sarà valutata dalla Commissione Edilizia in relazione al pregio dell'edificio, dell'autenticità dell'immagine complessiva e dei coni visuali

Articolo 27 - Grado di protezione 2

Per gli edifici assoggettati al grado di protezione 2 si devono applicare i principi informativi del re-

stauro conservativo e di risanamento, tanto nei lineamenti generali delle varie operazioni, quanto nell'adozione di soluzioni, di modalità d'intervento di scelte materiche. Per questi edifici inoltre si devono rispettare le seguenti disposizioni specifiche:

27.1. Impianto tipologico e distributivo

27.1.1. l'impianto tipologico distributivo è assoggettato a conservazione integrale limitatamente a quelle porzioni dell'edificio o degli edifici, per le quali è riconoscibile l'appartenenza ai lineamenti originali

27.1.2. i moduli costruttivi e strutturali, nelle loro parti originali, individuate dai muri di spina, da quelli perimetrali, dagli elementi portanti in genere devono essere mantenuti anche a mezzo di eventuali opere di restauro, consolidamento, ripristino.

Le porzioni originali dovranno essere sempre distinte da quelle di più recente o attuale intervento a mezzo di opportune marcature quali: lesenature, scanalature, sfalsamenti di livelli o simili

27.1.3. gli ambienti interni, caratterizzati da elementi strutturali e d'impianto, significativi, devono essere mantenuti anche nel caso in cui abbiano a presentarsi come fatti isolati o unici all'interno dell'edificio. Tale mantenimento può essere assicurato anche a mezzo di eventuali opere di restauro o ripristino

27.1.4. la eliminazione di superfetazioni e degli elementi aggiunti in genere è obbligatoria

27.1.5. la demolizione di sopraelevazioni è obbligatoria

27.1.6. il sistema dei collegamenti orizzontali e verticali: androni coperti o a cielo libero, scale a giorno, scale incorporate, aperte e simili, originali in tutto o in parte, deve essere mantenuto inalterato, ripristinato e restaurato.

Nel caso in cui il manufatto, si presenti come elemento originale solamente in parte, esso dovrà essere mantenuto nella porzione d'epoca mentre la porzione di completamento dovrà essere realizzata con impiego di materiali coerenti e soluzioni non in stile

27.1.7. è consentito il mantenimento di altezze utili e di rapporti tra superficie finestrata e superficie di pavimento inferiori a quelle minime fissate dal Regolamento Edilizio e dalle disposizioni ministeriali in materia, nel caso di mantenimento della destinazione esistente, o con una altezza minima di m. 2,40 e un rapporto superficie finestrata/superficie di pavimento di 1/8 nel caso di nuova destinazione residenziale

27.1.8. è consentita la messa in opera di ascensori oleodinamici (privi di torretta superiore) ricompresi entro le linee di involuppo delle falde di copertura esistenti, entro edifici aventi più di tre piani compreso quello terreno

27.2. Condizioni igieniche e servizi

- 27.2.1. è obbligatoria l'esecuzione di tutte le opere necessarie per eliminare l'umidità sviluppata sia per diffusione che per capillarità e proveniente sia dall'alto che dal basso
- 27.2.2. è ammessa la realizzazione di bagni e servizi igienici privi di luce diretta purché dotati di canna di ventilazione forzata
- 27.2.3. è ammessa la realizzazione di cucinini privi di luce diretta purché dotati di canna di ventilazione forzata
- 27.2.4. nel caso in cui il mantenimento dell'impianto distributivo originario comporti il ripristino o la costruzione di corridoi di lunghezza superiore a ml. 8,00, privi di luce diretta, è obbligatoria la messa in opera di canne di ventilazione forzata
- 27.2.5. è ammessa l'installazione di nuove reti di distribuzione idrica, di riscaldamento, di condizionamento, del gas e di illuminazione elettrica purché esse risultino totalmente incorporate nelle murature e negli orizzontamenti. I condotti di distribuzione del gas potranno essere esterni là dove le disposizioni vigenti lo prescrivano; potranno altresì essere esterne tutte le condutture delle reti sopraelencate ove motivi architettonici, decorativi e di interesse storico-artistico in generale lo richiedano
- 27.2.6. è obbligatoria la separazione della rete di fognatura bianca da quella di fognatura nera
- 27.2.7. è obbligatoria la revisione e l'adeguamento di tutta la rete fognante dai discendenti ai pozzi, alle fosse settiche fino al recapito sulla rete pubblica
- 27.2.8. è ammessa l'apertura di nuove forature per il passaggio delle condutture delle reti succitate, sulle facciate interne, nel rispetto assoluto degli elementi originali strutturali e decorativi

27.3. Elementi strutturali principali

- 27.3.1. è obbligatoria la demolizione senza ricostruzione di superfetazioni e corpi aggiunti
- 27.3.2. è obbligatoria la demolizione di sopraelevazioni
- 27.3.3. gli interventi di restauro delle murature in elevazione devono essere sempre preceduti da accertamenti sullo stato delle fondazioni e ciò ai fini di un eventuale consolidamento a mezzo di opere di sottomurazione, iniezione ecc.
- 27.3.4. è obbligatoria la ricostruzione, in termini di rigore filologico, di porzioni crollate o demolite con impiego di elementi recuperabili accantonati a piè d'opera
- 27.3.5. le murature in elevazione che presentino lesioni dovranno essere riprese con opera di cuci e scuci impiegando materiali in tutto uguali a quelli che costituiscono la struttura originale.
Qualora dovessero essere riscontrate lesioni gravi sono consentiti: iniezioni, getti di calcestruzzo di cemento, messa in opera di tiranti metallici o di elementi in calcestruzzo di cemento armato precompresso o prefabbricato.

Questi elementi dovranno risultare incorporati nelle murature portanti e dovranno essere posti in opera secondo criteri volti a privilegiare il mantenimento e la vista di elementi originali d'epoca, ivi comprese le decorazioni i fregi e simili

- 27.3.6. è obbligatorio il mantenimento degli archi e delle volte di sostegno degli orizzontamenti. Eventuali lesioni dovranno essere riprese con operazioni di ricucitura, con impiego di elementi metallici incorporati, iniezioni di cemento o di altre materie sintetiche specifiche
- 27.3.7. è consentita la ricostruzione di archi e volte qualora si tratti di elementi funzionali, aventi rapporto con i lineamenti estetici dell'insieme o con il suo equilibrio statico.
In questo caso l'opera dovrà essere realizzata secondo metodi e con impiego di materiali, appartenenti alla tradizione costruttiva d'epoca ben evidenziando per altro la localizzazione e la portata dell'intervento
- 27.3.8. è consentito impiegare elementi metallici o di cemento armato precompresso, per il rinforzo di solai in legno. Questi elementi dovranno risultare incorporati entro l'orditura del solaio così da non alterare l'assetto estetico dei locali oggetto dell'intervento
- 27.3.9. la sostituzione di solai lignei deteriorati, con altre soluzioni, è consentita solamente nel caso in cui la preesistenza lignea sia assolutamente priva di valore, sia come elemento originale d'epoca, sia come elemento di interesse estetico o decorativo; essa è consentita altresì nel caso in cui imprescindibili esigenze di carattere tecnico risultino tali da non permettere il reimpiego degli elementi lignei
- 27.3.10. è consentita la sostituzione di singoli elementi lignei di solaio, deteriorati, con altri sani, purché del medesimo legno e purché non si tratti di elementi d'interesse estetico e decorativo
- 27.3.11. i soffitti tipo "Sansovino" dovranno essere mantenuti inalterati nella loro struttura e negli elementi tipici che ne compongono l'insieme.
Essi potranno essere oggetto di restauro pur sempre senza introduzione di elementi falsi, in sostituzione di quelli eventualmente mancanti
- 27.3.12. i pavimenti in pietra, in "cogolà" o in accoltellato di mattoni, di porticati, androni o cortili, dovranno essere mantenuti. Potranno essere eseguiti i lavori necessari a risanarli dall'umidità e per recuperarli. In genere questi lavori dovranno comportare l'impiego di leganti propri delle tecniche costruttive d'epoca
- 27.3.13. i terrazzi alla veneziana dovranno essere conservati, restaurati e recuperati. Essi dovranno essere ripresi secondo le tecniche di esecuzione d'epoca e con impiego di materiali analoghi a quelli che ne costituiscono la struttura principale, con esclusione di letti in cemento o di altro materiale sintetico non elastico
- 27.3.14. le scale, siano esse interne o esterne, in pietra, a sbalzo, o su struttura portante costituita

da archi, archi rampanti, murature ordinarie, appartenenti all'impianto tipologico d'epoca, devono essere mantenute, ripristinate se manomesse, restaurate e rese agibili senza alterarne i caratteri originali d'epoca. Gli elementi in pietra d'Istria o in altre pietre locali non potranno essere lucidati o levigati. Essi dovranno essere mantenuti o ripristinati nelle parti bocciardate

27.3.15. le scale prive di valore architettonico o non appartenenti all'impianto tipologico d'epoca qualora risultino non agibili possono essere demolite e ricostruite senza tuttavia alterare l'andamento di pianta e l'organizzazione dei livelli.

E' consentita in questi casi la realizzazione delle strutture portanti in cemento armato o secondo altro sistema costruttivo, a condizione che le pedate e le alzate siano realizzate con materiali coerenti rispetto alle preesistenze (pietre locali, cotto, legno)

27.3.16. le opere realizzate in sporgenza: cornici, sporti, balconi, riquadri di fori di finestra, barbacani, paraste e opere a sbalzo in genere, eseguite in pietra locale o altro materiale e appartenenti a motivi originali d'epoca devono essere mantenute, ripulite, consolidate, restaurate, anche con l'impiego di materie sintetiche, atte a fissare le superfici di manufatti onde impedire la prosecuzione di eventuali processi di deterioramento

27.3.17. i camini, le canne fumarie realizzate in sporgenza, se appartenenti all'impianto tipologico originale, devono essere mantenuti o restaurati con impiego di materiale uguale a quello che costituisce la struttura originale

27.3.18. è prescritta la conservazione delle coperture a falde inclinate, con manto di tegole a canale, (coppi) e dei relativi sporti di cornice. Eventuali interventi in corrispondenza delle coperture devono essere condotti con rigido mantenimento delle quote d'imposta e di colmo, nonché con mantenimento delle pendenze di falda.

Nel ripasso del manto di copertura è prescritto il reimpiego degli elementi preesistenti e di recupero, per la formazione dello strato superficiale.

27.4. Murature d'ambito e i prospetti

27.4.1. I prospetti degli edifici disciplinati dal Grado di protezione 2 - sono assoggettati al rispetto assoluto di quanto previsto dall'art. 26.4.1. limitatamente alle porzioni originali, per le quali, sono consentiti interventi di restauro, di stuccatura, di ripresa o di rifacimento degli intonaci, mentre le porzioni già manomesse possono essere oggetto di interventi analoghi, senza però rifacimenti di elementi o motivi in stile.

Si precisa che, le parti manomesse dovranno essere oggetto di soluzioni atte ad assicurare un risultato di neutra continuità dovendosi privilegiare la prevalenza della parte rimasta intatta nel suo carattere originario. Si precisa inoltre che gli intonaci, anche per la

parte caratterizzata da neutra continuità dovranno rispettare l'impasto, la grana e il trattamento superficiale degli intonaci tradizionali con esclusione:

- degli intonaci a cemento
- degli intonaci cementizi grezzi a superficie scabra
- degli intonaci a spruzzo del tipo plastico e speciali in genere; qualora non sia prevista la coloritura dell'intonaco finito e si intenda mantenerlo "a vista" l'impasto dovrà comprendere, in giusta misura, una parte di sabbia proveniente da cava locale
- le coloriture dovranno essere del tipo a calce con terre colorate, dovranno risultare conformi alla preesistenza o armonizzate rispetto all'intorno edificato entro il quale l'edificio ricade, essendo pur sempre conformi alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Le cornici, le paraste, le decorazioni e i fregi in genere esistenti, realizzati in pietra naturale, devono essere mantenuti e rimessi in valore. Essi non possono essere dipinti e devono essere ripuliti e riportati allo stato originale nel caso in cui già fossero stati passati con coloritura.

Qualora gli intonaci risultassero scrostati o sollevati dal muro essi dovranno essere rinforzati con iniezioni di cemento o di idonei materiali sintetici che abbiano ad assicurarne l'aderenza e la resistenza agli agenti atmosferici.

Ove durante i lavori di rifacimento degli intonaci avessero a essere messi in luce particolari elementi costruttivi in pietra o in mattone, questi dovranno essere mantenuti alla vista e ripuliti da elementi estranei.

Gli affreschi, le decorazioni murali in affresco devono essere conservati: a tale fine possono essere effettuati interventi di ripulitura, fissaggio, consolidamento e simili, condotti da personale specializzato e sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto

- 27.4.2. è prescritto il mantenimento e il ripristino di forature di porta e finestra appartenenti all'assetto originario
- 27.4.3. limitatamente ai prospetti interni è consentita l'apertura di nuovi fori che non abbiano ad alterare il partito architettonico nel rispetto dell'assetto distributivo e degli elementi originali strutturali e decorativi
- 27.4.4. per la realizzazione dei serramenti di porta sono consentite le soluzioni in legno lasciato alla vista, trattato con vernici opache trasparenti o verniciato con colori appartenenti per scelta alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale
- 27.4.5. a chiusura di androni o di accessi a cortili, è consentito l'uso di cancelli in ferro a sbarre verticali, semplici o di portoni in legno trattati come detto al punto 27.4.4
- E' vietata la zincatura o la striatura di cancelli in ferro essendo consentito l'uso di anti-

ruggini trasparenti o coprenti e il mantenimento del colore naturale del ferro o l'uso di colori, appartenenti per scelta alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale

27.4.6. per la realizzazione dei serramenti di finestra e porta finestra è consentito il solo impiego di imposte (scuri) in legno. In legno saranno anche i telai vetrati.

In ambedue i casi il legno sarà lasciato alla vista previo trattamento con vernici trasparenti opache o sarà verniciato con colori, appartenente per scelta alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale

27.4.7. è vietato l'impiego di serrande avvolgibili, di serramenti in lega leggera (alluminio, alluminio anodizzato e simili) di serramenti in ferro finestra, in profiltubo e simili

27.4.8. non è consentita l'apertura di nuovi fori di vetrina per attività commerciali e simili.

I fori esistenti, ove su parere conforme della Commissione Edilizia risultino deturpanti per forma, dimensione o per soluzioni e impiego di materiali di finitura non idonei e in contrasto con l'ambiente, dovranno essere modificati e riportati entro dimensioni, forma e finiture, rispettose dell'impianto compositivo proprio del prospetto interessato. Ove non ricorra il riferimento all'impianto compositivo accennato, i fori di vetrina non potranno avere altezza superiore a ml. 2,10 misurati dal piano di calpestio esterno e non potranno essere completati con rivestimenti o contorni di qualsiasi genere, essendo consentito, caso per caso, l'impiego di materiale lapideo, per la formazione di basamenti di contorni massicci, in tutto eguale a quello che avesse a risultare impiegato per le opere di completamento e decorative d'epoca. Per la formazione dei telai di chiusura dei fori di vetrina sono consentite le soluzioni lignee, se del caso rinforzate con elementi metallici di irrigidimento incorporati, quelle in ferro verniciato o in lega leggera purché patinata con il tono del bronzo ossidato

27.4.9. per la chiusura dei fori di vetrina non potranno essere impiegate serrande cieche costituite da fasce di acciaio articolate

27.4.10. è vietata la demolizione di elementi lapidei di convogliamento di acque meteoriche e la messa in opera di discendenti deturpanti. Per il rinnovo e il ripristino di discendenti è da preferire l'impiego di elementi in lamiera di rame

27.4.11. è vietata la messa in opera di grondaie sagomate a sezione quadra essendo consentito l'uso di grondaie a sezione semicircolare da realizzare preferibilmente in rame

27.4.12. è vietata la demolizione di torrette di camino originali così come la loro sostituzione o la costruzione di torrette con impiego di soluzioni prefabbricate

27.4.13. è vietata la costruzione di balconi e di elementi in sporgenza in genere e nel contempo è vietata la demolizione di elementi di questo tipo, esistenti e d'epoca

27.4.14. è vietata la costruzione di pensiline anche se costituite da semplice intelaiatura metallica

- e sovrapposta coperta di materiale leggero, vitreo, plastico e simili
- 27.4.15. è vietata la costruzione di parapetti con impiego di lastre in vetro o di materiale plastico combinati o meno con elementi metallici o in cemento armato mentre è obbligatorio il mantenimento, il restauro, il recupero di quelli metallici o lapidei d'epoca
- 27.4.16. i parapetti, gli elementi metallici, le ringhiere esistenti dovranno essere dipinti con colori conformi alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale
- 27.4.17. è vietata la costruzione di protezioni del tipo: "grigliato" o "brise-soleil" di qualsiasi tipo, forma o materiale.
- 27.5. Cartelli indicatori, pubblicità insegne luminose
- 27.5.1. sono ammessi solamente i cartelli indicatori, di informazione di pubblico interesse e i soli numeri civici previsti dal Comune di Asolo
- 27.5.2. è ammessa l'affissione pubblicitaria solamente all'interno di spazi espressamente predisposti dal Comune di Asolo
- 27.5.3. sono ammesse le insegne commerciali alle seguenti condizioni:
- esclusione di insegne a bandiera a meno di quelle aventi valore storico-caratteristico
 - esclusione di insegne luminose del tipo comunemente dette "al neon"
 - esclusione di insegne poste a distanza rispetto al punto in corrispondenza del quale viene esercitata l'attività e di quelle che non identificano il negozio, l'esercizio ecc. essendo consentita la messa in opera di una sola insegna per ciascuna di queste attività
 - le insegne devono risultare composte e inserite all'interno del riquadro costituito dall'insieme porta vetrina e devono risultare armonizzate per dimensione forma, colore e carattere della scritta, rispetto all'impianto compositivo del prospetto interessato: è esclusa la messa in opera di insegne luminose al di sopra della prima fascia di marcapiano
 - il Responsabile del Servizio Urbanistico sentito il parere della Commissione Edilizia può ordinare la rimozione di insegne deturpanti o che, a qualsiasi titolo abbiano a riuscire non adatte all'ambiente
- 27.5.4. l'applicazione delle norme specifiche sarà valutata dalla Commissione Edilizia in relazione al pregio dell'edificio, dell'autenticità dell'immagine complessiva e dei coni visuali.

Articolo 28 - Grado di protezione 3

Edifici assoggettati al grado di protezione 3 - secondo la distinzione:

3A - Edifici di cui interessi la conservazione di tutti gli elementi strutturali esterni appartenenti all'impianto d'epoca

3B - Edifici di cui interessi la conservazione di una parte degli elementi strutturali esterni appartenenti all'impianto d'epoca

Per gli edifici assoggettati al grado di protezione 3A - devono essere rispettate le seguenti disposizioni specifiche:

28.1. Impianto tipologico-distributivo

28.1.1. i moduli costruttivi e strutturali nelle loro parti originali individuate dai muri di spina, da quelli perimetrali e dagli elementi portanti in genere devono essere mantenuti anche se presenti solamente in parte e anche se bisognevoli di eventuali opere di restauro, consolidamento o ripristino. Le porzioni originali dovranno essere sempre distinte da quelle di più recente o attuale intervento, a mezzo di opportune marcature quali: lesenature, scanalature, sfalsamenti di livello o simili

28.1.2. la eliminazione di superfetazioni di sopraelevazioni o di elementi aggiunti è obbligatoria

28.1.3. gli elementi strutturali interni, possono subire modificazioni che non comportino alterazione dell'impianto tipologico

28.1.4. i collegamenti orizzontali o verticali (androni, scale ecc.) non particolarmente significativi possono essere fatti oggetto di modifiche pur sempre con impiego di materiali coerenti rispetto a quelli prevalenti in corrispondenza delle testimonianze caratteristiche locali

28.1.5. è consentito il mantenimento di altezze interne utili e di rapporti tra superficie finestrata e superficie di pavimento inferiori a quelle minime fissate dal Regolamento Edilizio comunale e dalle disposizioni ministeriali in materia nel caso di mantenimento della destinazione esistente, o con una altezza minima di m. 2,40 e un rapporto superficie finestrata/superficie di pavimento di 1/8 nel caso di nuova destinazione residenziale

28.1.6. è consentito, (pur senza apportare alcuna modifica all'impianto originale dei prospetti principali), variare la quota d'imposta dei solai qualora i medesimi non risultino solidali con gli elementi indicati ai punti 28.3.9. e 28.3.10.

28.1.7. è consentita la messa in opera di ascensori oleodinamici (privi di torretta superiore) ricompresi entro le linee di inviluppo delle falde di copertura esistenti, entro edifici aventi più di 3 piani compreso il piano terreno

28.2. Condizioni igieniche e servizi

- 28.2.1. è obbligatoria la realizzazione di tutte le opere necessarie per la eliminazione dell'umidità sviluppata sia per diffusione che per capillarità o proveniente sia dal l'alto che dal basso
- 28.2.2. è ammessa la realizzazione di bagni privi di luce diretta purché dotati di impianto di ventilazione forzata
- 28.2.3. è ammessa la realizzazione di cucinini privi di luce diretta purché dotati di impianto di ventilazione forzata
- 28.2.4. nel caso in cui il mantenimento dell'impianto distributivo originario comporti il ripristino o la costruzione di corridoi di lunghezza superiore a ml. 8,00 privi di luce diretta, è obbligatoria la messa in opera di canne di ventilazione forzata
- 28.2.5. è ammessa l'installazione di nuove reti di distribuzione idrica, di riscaldamento, di condizionamento, del gas e di illuminazione elettrica purché esse risultino totalmente incorporate nelle murature e negli orizzontamenti. I condotti di distribuzione del gas potranno essere esterni, là dove le disposizioni vigenti lo prescrivano; potranno altresì essere esterne tutte le condutture delle reti sopraelencate ove motivi architettonici decorati vi e d'interesse storico-artistico in generale lo richiedano
- 28.2.6. è obbligatoria la separazione della rete di fognatura bianca da quella di fognatura nera
- 28.2.7. è obbligatoria la revisione e l'adeguamento di tutta la rete fognante dai discendenti ai pozzi, alle fosse setti che, fino al recapito sulla rete pubblica
- 28.2.8. è ammessa l'apertura di nuove forature per il passaggio delle condutture delle reti succitate sulle facciate interne, nel rispetto dei moduli esistenti e dell'impianto compositivo proprio del prospetto interessato, e delle finiture e decorazioni originarie
- 28.3. Elementi strutturali principali
- 28.3.1. è obbligatoria la demolizione senza ricostruzione di corpi aggiunti, superfetazioni
- 28.3.2. è obbligatoria la demolizione di sopraelevazioni
- 28.3.3. gli interventi di restauro delle murature in elevazione devono essere sempre preceduti da accertamenti sullo stato delle fondazioni e ciò ai fini di eventuali consolidamenti a mezzo di opere di sottomurazione, iniezioni ecc. L'eventuale opera di rifacimento di elementi appartenenti alle murature in elevazione deve essere realizzata secondo metodi costruttivi e con l'impiego di materiali, appartenenti alla tradizione edilizia d'epoca
- 28.3.4. è obbligatoria la ricostruzione di porzioni crollate o demolite con impiego di elementi recuperabili accantonati a piè d'opera
- 28.3.5. le murature in elevazione che presentino lesioni dovranno essere riprese con opera di cucì e scuci, impiegando materiali simili a quelli che compongono la struttura originale. Qualora dovessero essere riscontrate lesioni gravi sono consentiti: iniezioni, getti di cal-

cestruzzo di cemento messa in opera di tiranti metallici o di elementi in calcestruzzo di cemento armato precompresso o prefabbricati. Questi elementi dovranno risultare incorporati nelle murature portanti e dovranno essere posti in opera secondo criteri volti a privilegiare il mantenimento e la vista di elementi originali d'epoca, ivi comprese le decorazioni, i fregi e simili

- 28.3.6. è obbligatorio il mantenimento degli archi e delle volte di sostegno degli orizzontamenti. Eventuali lesioni dovranno essere riprese con opere di ricucitura, con impiego di elementi metallici incorporati o iniezioni di cemento o di altre materie sintetiche specifiche
- 28.3.7. è consentita la ricostruzione di archi e volte qualora si tratti di elementi funzionali, aventi rapporto con i lineamenti estetici dell'insieme e con il suo equilibrio statico.
In questo caso l'opera dovrà essere realizzata secondo metodi e con impiego di materiali appartenenti alla tradizione costruttiva d'epoca ben evidenziando per altro la localizzazione e la portata dell'intervento
- 28.3.8. è consentita la sostituzione di solai lignei deteriorati, con altre soluzioni, nei casi in cui la preesistenza risulti priva di valore sia come elemento originale sia come elemento decorativo
- 28.3.9. i soffitti a "cassettoni" dovranno essere mantenuti nella loro struttura e negli elementi che ne compongono l'insieme. Essi potranno essere oggetto di restauro, senza l'introduzione di elementi falsi in sostituzione di elementi eventualmente mancanti
- 28.3.10. i pavimenti in pietra, in "cogolà" o in accoltellato di mattoni di porticati, androni o cortili, dovranno essere mantenuti; potranno essere eseguiti i lavori necessari a risanarli dall'umidità e per recuperarli. In genere questi lavori dovranno comportare l'impiego di leganti propri delle tecniche costruttive d'epoca
- 28.3.11. i terrazzi alla veneziana dovranno essere conservati, restaurati e recuperati. Essi potranno essere ripresi secondo le tecniche di esecuzione d'epoca e con impiego di materiali analoghi a quelli che ne costituiscono la struttura principale. Sono esclusi i letti in cemento o di altro materiale sintetico non elastico
- 28.3.12. le scale siano esse interne o esterne appartenenti all'impianto tipologico d'epoca, dovranno essere mantenute, restaurate o ripristinate e rese agibili senza alterarne i caratteri originali.
Gli elementi in pietra d'Istria o in altre pietre locali dovranno essere mantenuti, non lucidati o levigati, ripristinando le parti bocciardate. Ove sia consentita la realizzazione di nuove scale e relativi pianerottoli, le strutture portanti potranno essere previste in cemento armato o altro sistema costruttivo, a condizione che le pedate e le alzate siano realizzate con materiale coerente rispetto alle preesistenze
- 28.3.13. le scale prive di valore, non appartenenti all'impianto tipologico d'epoca possono essere

- demolite e, ove necessario, sostituite con soluzioni di pianta anche diverse, mentre per la formazione dei gradini dovranno preferibilmente essere impiegate pietre locali
- 28.3.14. le opere realizzate in sporgenza: cornici, sporti, balconi, riquadri di fori di finestra, barbacani, paraste e opere in genere eseguiti in pietra locale o altro materiale, appartenenti a motivi originali d'epoca devono essere mantenute ripulite, consolidate, restaurate, anche con l'impiego di materie sintetiche atte a fissare le superfici e i manufatti onde impedire la prosecuzione di eventuali processi di deterioramento
- 28.3.15. i camini e le canne fumarie realizzate in sporgenza, se appartenenti all'impianto tipologico originale devono essere mantenuti e/o restaurati con impiego di materiale uguale a quello che costituisce la struttura originale
- 28.3.16. è prescritta la conservazione delle coperture a falde inclinate, con manto di tegole a canale (coppi) e dei relativi sporti di cornice. Eventuali interventi in corrispondenza delle coperture devono essere condotti con rigido mantenimento delle quote d'imposta e di colmo nonché con mantenimento delle pendenze di falda.
- Nel ripasso del manto di copertura è prescritto il reimpiego degli elementi preesistenti e di recupero, per la formazione dello strato superficiale

28.4. Murature d'ambito e prospetti

- 28.4.1. I prospetti degli edifici assoggettati al grado di protezione 3A - sono assoggettati al rispetto limitatamente alle porzioni originali per le quali sono consentiti interventi di restauro, stuccatura, ripresa o rifacimento degli intonaci, mentre le porzioni già manomesse possono essere oggetto di interventi analoghi senza però rifacimento di elementi o motivi in stile. Le parti manomesse dovranno essere oggetto di soluzioni atte ad assicurare un risultato di neutra continuità dovendosi privilegiare la prevalenza della parte originale ancora presente.

Qualora fosse previsto il rifacimento degli intonaci questi dovranno rispettare l'impasto, la grana e il trattamento superficiale a civile degli intonaci tradizionali con l'esclusione:

- degli intonaci a cemento
- degli intonaci cementizi grezzi a superficie scabra
- degli intonaci a spruzzo del tipo plastico o speciali in genere.

Qualora non sia prevista la coloritura dell'intonaco finito e si intenda mantenerlo "a vista" l'impasto dovrà comprendere, in giusta misura, una parte di sabbia proveniente da cava locale. Le coloriture dovranno essere del tipo a calce con terre colorate e dovranno risultare conformi alla preesistenza o armonizzate rispetto all'intorno edificato entro il quale l'edificio ricade, essendo pur sempre conformi alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Le cornici, le paraste i fregi e le decorazioni in genere esistenti, realizzati in pietra naturale devono essere mantenuti e rimessi in luce.

Essi non possono essere dipinti e devono essere ripuliti e riportati allo stato originale nel caso in cui già fossero stati passati con coloritura.

Gli affreschi o le decorazioni ad affresco dovranno essere mantenuti; qualora gli intonaci di supporto risultassero scrostati o sollevati dal muro, essi dovranno essere rinforzati con iniezioni che ne assicurino l'aderenza e la resistenza agli agenti atmosferici.

Nel caso in cui durante i lavori di rifacimento degli intonaci avessero a essere messi in luce particolari elementi costruttivi in pietra o in mattone questi dovranno essere mantenuti alla vista e ripuliti da elementi estranei

- 28.4.2. è prescritto il mantenimento e il ripristino di forature appartenenti all'impianto originario
- 28.4.3. è consentita l'apertura di nuove forature, qualora interessino parti secondarie dell'edificio, comunque nel rispetto dei moduli in essere e di tutti gli elementi originari
- 28.4.4. per la realizzazione dei serramenti di porta sono consentite le soluzioni in legno lasciato alla vista, trattato con vernici opache trasparenti o verniciato con colori appartenenti per scelta alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale
- 28.4.5. a chiusura di androni o di accessi a cortili è consentito l'uso di cancelli in ferro a sbarre verticali semplici o di portoni in legno, trattati come detto al punto 28.4.4. E' vietata la zincatura o la striatura di cancelli in ferro, essendo consentito l'uso di antiruggini trasparenti o coprenti e il mantenimento del colore naturale del ferro o l'uso di colori appartenenti per scelta alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale
- 28.4.6. per la realizzazione dei serramenti di finestra e porta finestra è consentito il solo impiego di imposte (scuri) in legno. In legno saranno anche i telai vetrati. In ambedue i casi il legno sarà lasciato alla vista previo trattamento con vernici trasparenti opache o sarà verniciato con colore, appartenente per scelta alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale
- 28.4.7. è vietato l'impiego di serrande avvolgibili, di serramenti in lega leggera, (alluminio, alluminio anodizzato e simili), di serramenti in ferro finestra, in profiltubo e simili
- 28.4.8. non è consentita l'apertura di nuovi fori di vetrina per attività commerciali e simili. I fori esistenti, ove su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino deturpanti per forma, dimensione o per soluzioni e impiego di materiali di finitura non idonei e in contrasto con l'ambiente circostante, dovranno essere modificati e riportati entro dimensioni forma e finiture rispettose dell'impianto compositivo proprio del prospetto interessato. Ove non ricorra il riferimento all'impianto compositivo accennato, i fori di vetrina non potranno avere altezza superiore a ml. 2,10 misurati dal piano di calpestio esterno e non

potranno essere completati con rivestimenti e/o contorni di qualsiasi genere, essendo consentito, caso per caso l'impiego di materiale lapideo per la formazione di basamenti, di contorni massicci, in tutto eguale a quello che avesse a risultare impiegato per le opere di completamento e decorative d'epoca. Per la formazione dei telai di chiusura dei fori di vetrina sono consentite le soluzioni lignee, se del caso rinforzate con elementi metallici di irrigidimento incorporati, quelle in ferro verniciato o in lega leggera purché patinata con il tono del bronzo ossidato

- 28.4.9. per la chiusura dei fori di vetrina non potranno essere impiegate serrande cieche costituite da fasce di acciaio articolate
- 28.4.10. è vietata la demolizione di elementi lapidei di convogliamento di acque meteoriche e la messa in opera di discendenti deturpanti. Per il rinnovo e il ripristino di discendenti è da preferire l'impiego di elementi in lamiera di rame
- 28.4.11. è vietata la messa in opera di grondaie sagomate a sezione quadra essendo consentito l'uso di grondaie a sezione semicircolare, da realizzare preferibilmente in rame
- 28.4.12. è vietata la demolizione di torrette di camino originali così come la loro sostituzione o la costruzione di torrette con impiego di soluzioni prefabbricate
- 28.4.13. è vietata la costruzione di balconi e di elementi in sporgenza in genere e nel contempo è vietata la demolizione di elementi di questo tipo, esistenti e d'epoca
- 28.4.14. è vietata la costruzione di pensiline, anche se costituite da semplice intelaiatura metallica e sovrapposta coperta di materiale leggero, vitreo, plastico e simili
- 28.4.15. è vietata la costruzione di parapetti con impiego di lastre in vetro o di materiale plastico combinati o meno con elementi metallici o in cemento armato mentre è obbligatorio il mantenimento, il restauro, il recupero di quelli metallici o lapidei d'epoca
- 28.4.16. i parapetti, gli elementi metallici, le ringhiere esistenti, dovranno essere dipinti con colori conformi alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale
- 28.4.17. è vietata la costruzione di protezioni del tipo "grigliato" o "brise-soleil" di qualsiasi tipo, forma o materiale.

28. 5. Cartelli indicatori - pubblicità - insegne luminose

- 28.5.1. sono ammessi solamente i cartelli indicatori, di informazione di pubblico interesse e i soli numeri civici previsti dal Comune di Asolo
- 28.5.2. è ammessa l'affissione pubblicitaria solamente all'interno di spazi espressamente predisposti dal Comune di Asolo
- 28.5.3. sono ammesse le insegne commerciali alle seguenti condizioni:
 - esclusione di insegne a bandiera, a meno di quelle aventi valore storico-caratteristico
 - esclusione di insegne luminose del tipo comunemente detto al "neon"

- esclusione di insegne poste a distanza rispetto al punto in corrispondenza del quale viene esercitata l'attività e di quelle che non identificano il negozio, l'esercizio ecc. essendo consentita la messa in opera di una sola insegna per ciascuna di queste attività
- le insegne devono risultare composte e inserite all'interno del riquadro costituito dall'insieme porta-vetrina e devono risultare armonizzate per dimensione, forma, colore e carattere della scritta rispetto all'impianto compositivo del prospetto interessato: è esclusa la messa in opera di insegne luminose al di sopra della prima fascia di marcapiano
- il Responsabile del Servizio Urbanistico sentito il parere della Commissione Edilizia può ordinare la rimozione di insegne deturpanti o che, a qualsiasi titolo abbiano a riuscire non adatte all'ambiente

28.5.4. l'applicabilità delle norme specifiche sarà valutata dalla Commissione Edilizia in relazione al pregio dell'edificio, dell'autenticità dell'immagine complessiva e dei connotati visuali.

Gli edifici classificati al grado di protezione 3B sono assoggettati a conservazione integrale di quelle porzioni strutturali esterne che possono essere individuate, come appartenenti all'impianto originario pur avendo l'edificio subito modificazioni anche profonde sia interne che esterne.

Tali porzioni dovranno essere mantenute, restaurate o ripristinate senza introduzione di elementi falsi o deturpanti.

Per quanto attiene alla disciplina specifica sono da applicare i principi e le disposizioni contenute all'interno dei capoversi dal 28.1.1. al 28.5.4. compreso.

Articolo 29 - Grado di protezione 4

Per gli edifici assoggettati al grado di protezione 4 si dovranno rispettare le seguenti disposizioni specifiche:

29.1. Impianto tipologico-distributivo

29.1.1. L'impianto tipologico-distributivo complessivo ove presenti i caratteri ripetitivi dei modelli propri dell'architettura minore è assoggettato a conservazione integrale

29.1.2. i moduli costruttivi e strutturali nelle loro parti originali, individuati dai muri di spina, dalle murature perimetrali e dagli elementi portanti verticali, devono essere mantenuti anche se presenti solamente in parte e anche se bisognevoli di eventuali opere di restauro, consolidamento o ripristino

- 29.1.3. gli ambienti interni, caratterizzati da elementi originali strutturali e d'impianto, significativi, devono essere mantenuti anche a mezzo di eventuali opere di ripristino e restauro
- 29.1.4. la eliminazione di superfetazioni e di elementi aggiunti è obbligatoria
- 29.1.5. la demolizione di sopraelevazioni è obbligatoria
- 29.1.6. il sistema dei collegamenti orizzontali e verticali non significativo per appartenenza all'impianto d'origine o per soluzioni di particolare valore architettonico può essere modificato
- 29.1.7. è consentito il mantenimento di altezze interne utili e di rapporti tra superficie finestrata e superficie di pavimento inferiori a quelle minime fissate dal Regolamento Edilizio e dalle disposizioni ministeriali in materia, nel caso di mantenimento della destinazione esistente, o con una altezza minima di mt. 2,40 e un rapporto superficie finestrata/superficie di pavimento di 1/8 nel caso di nuova destinazione residenziale
- 29.1.8. è consentita la messa in opera di ascensori oleodinamici (privi di torretta superiore) ricompresi entro le linee di involuppo delle falde di copertura esistenti, entro edifici aventi più di tre piani compreso il piano terreno

29.2. Condizioni igieniche e servizi

- 29.2.1. è obbligatoria l'esecuzione di tutte le opere necessarie per eliminare l'umidità sviluppata sia per diffusione che per capillarità o proveniente sia dall'alto che dal basso
- 29.2.2. è ammessa la realizzazione di bagni e servizi igienici privi di luce diretta, purché dotati di impianto di ventilazione forzata
- 29.2.3. è ammessa la realizzazione di cucinini privi di luce diretta purché dotati di impianto di ventilazione forzata
- 29.2.4. nel caso in cui il mantenimento dell'impianto distributivo originario comporti il ripristino o la costruzione di corridoi di lunghezza superiore a ml. 8,00 privi di luce diretta è obbligatoria la messa in opera di canne di ventilazione forzata
- 29.2.5. è ammessa l'installazione di nuove reti di distribuzione idrica, di riscaldamento, di condizionamento, del gas e di illuminazione elettrica purché esse risultino totalmente incorporate nelle murature e negli orizzontamenti. I condotti di distribuzione del gas potranno essere esterni là dove le disposizioni vigenti lo prescrivano; potranno altresì essere esterne tutte le condutture delle reti sopraelencate ove motivi architettonici decorativi o di interesse storico-artistico in generale lo richiedano
- 29.2.6. è obbligatoria la separazione della rete di fognatura bianca da quella di fognatura nera
- 29.2.7. è obbligatoria la revisione e l'adeguamento di tutta la rete fognante dai discendenti ai pozzi, alle fosse settiche fino al recapito sulla rete pubblica
- 29.2.8. è ammessa l'apertura di nuove forature per il passaggio delle condutture delle reti succi-

tate nel rispetto dei moduli esistenti e dell'impianto compositivo proprio del prospetto interessato

29.3. Elementi strutturali principali

29.3.1. è obbligatoria la demolizione senza ricostruzione di superfetazioni e corpi aggiunti

29.3.2. è obbligatoria la demolizione di sopraelevazioni

29.3.3. gli interventi di restauro delle murature in elevazione devono essere sempre preceduti da accertamenti sullo stato delle fondazioni e ciò ai fini di un eventuale consolidamento a mezzo opere di sottomurazione ecc.

Eventuali opere di rifacimento e di ripresa dovranno essere effettuate con impiego di materiali tradizionali

29.3.4. è obbligatoria la ricostruzione di porzioni crollate, demolite, con impiego di elementi recuperabili o accantonati a piè d'opera

29.3.5. le murature in elevazione che presentino lesioni, dovranno essere riprese con opera di cucì e scucì impiegando materiali in tutto eguali a quelli che costituiscono la struttura originale.

Qualora dovessero essere riscontrate lesioni gravi sono consentiti: iniezioni, getti di calcestruzzo di cemento, messa in opera di tiranti metallici o di elementi in calcestruzzo di cemento armato precompresso o prefabbricato. Questi elementi dovranno risultare incorporati nelle murature portanti e dovranno essere posti in opera secondo criteri volti a privilegiare il mantenimento di elementi originali d'epoca ivi comprese le decorazioni i fregi e simili

29.3.6. è obbligatorio il mantenimento degli archi e delle volte di sostegno degli orizzontamenti. Eventuali lesioni dovranno essere riprese con opere di ricucitura con impiego di elementi metallici incorporati, iniezioni di cemento o di altre materie sintetiche specifiche

29.3.7. è consentita la ricostruzione di archi e volte qualora si tratti di elementi funzionali aventi rapporto con i lineamenti estetici dell'insieme o con il suo equilibrio statico.

In questo caso l'opera dovrà essere realizzata secondo i metodi e con impiego di materiali appartenenti alla tradizione costruttiva d'epoca ben evidenziando per altro la localizzazione e la portata dell'intervento

29.3.8. è consentito impiegare elementi metallici o di cemento armato precompresso prefabbricato per il rinforzo di solai in legno. Questi elementi dovranno essere incorporati entro l'orditura del solaio così da non alterare l'assetto estetico dei locali oggetto dell'intervento

29.3.9. la sostituzione di solai deteriorati con altre soluzioni è consentita

29.3.10. le scale interne ed esterne, appartenenti all'impianto tipologico d'epoca dovranno essere

mantenute, restaurate e rese agibili, ove sia necessario, senza alterazione dell'impianto stesso, con impiego di materiali coerenti rispetto alla preesistenza

- 29.3.11. le scale prive di valore sotto il profilo dell'impianto tipologico possono essere demolite e ricostruite; ove l'impianto tipologico non ne comporti il mantenimento esse potranno essere ubicate diversamente rispetto alla preesistenza. Nel caso di demolizione e ricostruzione è consentita la realizzazione di strutture portanti in cemento armato o altro sistema costruttivo, a condizione che le pedate e le alzate siano realizzate con impiego di materiali coerenti rispetto alle preesistenze
- 29.3.12. eventuali elementi originali realizzati in sporgenza quali: balconi velette sagomate per i fori di finestra, cornici e simili devono essere mantenuti
- 29.3.13. i camini e le canne fumarie realizzati in sporgenza, se appartenenti all'impianto tipologico originale devono essere mantenuti o restaurati con impiego di materiale uguale a quello che costituisce la struttura originale
- 29.3.14. è prescritta la conservazione delle coperture a falde inclinate, con manto di tegole a canale (coppi) e dei relativi sporti di cornice. Eventuali interventi in corrispondenza delle coperture devono essere condotti con rigido mantenimento delle quote d'imposta e di colmo nonché con mantenimento delle pendenze di falda.
Nel ripasso del manto di copertura è prescritto il reimpiego degli elementi preesistenti e di recupero, per la formazione dello strato superficiale.

29.4. Murature d'ambito e prospetti

- 29.4.1. I prospetti degli edifici disciplinati dal grado di protezione 4 - in quanto partecipi della scena urbana o dell'ambiente inteso nel suo insieme devono essere mantenuti previa rimozione di eventuali elementi estranei o deturpanti.

Sono consentiti gli interventi di restauro, di stuccatura, di ripresa degli intonaci o di rifacimento degli stessi.

Questi dovranno rispettare l'impasto, la grana e il trattamento superficiale degli intonaci tradizionali con esclusione:

- degli intonaci a cemento
- degli intonaci cementizi grezzi a superficie scabra
- degli intonaci a spruzzo, di tipo plastico e speciali in genere.

Qualora non sia prevista la coloritura dell'intonaco finito e si intenda mantenerlo "a vista" l'impasto dovrà comprendere in giusta misura una parte di sabbia proveniente da cava locale.

Le coloriture dovranno essere del tipo a calce con terre colorate e dovranno risultare conformi alla preesistenza o armonizzate rispetto all'intorno edificato entro il quale l'e-

dificio ricade, essendo pur sempre conformi alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Le cornici, le paraste, i fregi e le decorazioni in genere esistenti, realizzati in pietra naturale devono essere mantenuti e rimessi in luce.

Essi non possono essere dipinti e devono essere ripuliti e riportati allo stato originale nel caso in cui già fossero stati passati con coloritura.

Gli affreschi o le decorazioni ad affresco dovranno essere mantenuti qualora gli intonaci di supporto risultassero scrostati o sollevati dal muro, essi dovranno essere rinforzati con iniezioni che ne assicurino l'aderenza e la resistenza agli agenti atmosferici.

Nel caso in cui durante i lavori di rifacimento degli intonaci avessero a essere messi in luce particolari elementi costruttivi in pietra o in mattone questi dovranno essere mantenuti alla vista e ripuliti da elementi estranei

29.4.2. è prescritto il mantenimento e il ripristino di forature appartenenti all'assetto originario

29.4.3. è consentita l'apertura di nuovi fori di porta o finestra nel rispetto dei moduli esistenti e dell'impianto compositivo proprio del prospetto interessato

29.4.4. per la realizzazione dei serramenti di porta, sono consentite le soluzioni in legno lasciato alla vista, trattato con vernici opache trasparenti o verniciato con colori appartenenti per scelta alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale

29.4.5. per la realizzazione dei serramenti di finestra e porta finestra è consentito il solo impiego di imposte (scuri) in legno. In legno saranno anche i telai vetrati.

In ambedue i casi il legno sarà lasciato alla vista previo trattamento con vernici trasparenti opache o sarà verniciato con colore, appartenente per scelta alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale

29.4.6. a chiusura di androni o di accessi a cortili è consentito l'uso di cancelli in ferro a sbarre verticali semplici o di portoni in legno trattati come detto al punto 28.4.5.

E' vietata la zincatura o la striatura di cancelli in ferro, essendo consentito l'uso di anti-ruggini trasparenti o coprenti e il mantenimento del colore naturale del ferro o l'uso di colori appartenenti per scelta alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale

29.4.7. è vietato l'impiego di serrande avvolgibili di serramenti in lega leggera (alluminio, alluminio anodizzato e simili), di serramenti in ferro finestra, in profiltubo e simili

29.4.8. non è consentita l'apertura di nuovi fori di vetrina per attività commerciali e simili.

I fori esistenti, ove su parere conferme della Commissione Edilizia risultino deturpanti, per forma, dimensione o per soluzioni e impiego di materiali di finitura non idonei e in contrasto con l'ambiente circostante, dovranno essere modificati e riportati entro dimensioni forma e finiture rispettose dell'impianto compositivo proprio del prospetto interes-

sato.

Ove non ricorra il riferimento all'impianto compositivo accennato i fori di vetrina, non potranno avere altezza superiore a ml. 2,10 misurati dal piano di calpestio esterno e non potranno essere completati con rivestimenti e/o contorni di qualsiasi genere, essendo consentito, caso per caso, l'impiego di materiale lapideo per la formazione di basamenti, di contorni massicci, in tutto eguale a quello che avesse a risultare impiegato per le opere di completamento e decorative d'epoca.

Per la formazione dei telai di chiusura dei fori di vetrina sono consentite le soluzioni lignee, se del caso rinforzate con elementi metallici di irrigidimento incorporati, quelle in ferro verniciato, in ferro cortain o in lega leggera purché patinata con il tono del bronzo ossidato

- 29.4.9. per la chiusura dei fori di vetrina non potranno essere impiegate serrande cieche costituite da fasce di acciaio articolate
- 29.4.10. è vietata la messa in opera di discendenti deturpanti, per il convogliamento delle acque meteoriche. Per il rinnovo e il ripristino di discendenti è da preferire l'impiego di elementi in lamiera di rame
- 29.4.11. è vietata la messa in opera di grondaie sagomate a sezione quadra essendo consentito l'uso di grondaie a sezione semicircolare, da realizzare preferibilmente in rame
- 29.4.12. è vietata la demolizione di torrette di camino originali così come la sostituzione o la costruzione di torrette con impiego di soluzioni prefabbricate
- 29.4.13. è vietata la costruzione di balconi e di elementi in sporgenza in genere e nel contempo è vietata la demolizione di elementi di questo tipo, esistenti e d'epoca
- 29.4.14. è vietata la costruzione di pensiline anche se costituite da semplice intelaiatura metallica e sovrapposta coperta di materiale leggero, vitreo, plastico e simili
- 29.4.15. è vietata la costruzione di parapetti con impiego di lastre in vetro o di materiale plastico combinati o meno con elementi metallici o in cemento armato mentre è obbligatorio il mantenimento, il restauro, il recupero di quelli metallici o lapidei d'epoca
- 29.4.16. i parapetti, gli elementi metallici, le ringhiere esistenti, dovranno essere dipinti con colori conformi alla campionatura depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale
- 29.4.17. è vietata la costruzione di protezioni del tipo "grigliato" o "brise-soleil" di qualsiasi tipo, forma o materiale

- 29.5. Cartelli indicatori, pubblicità - insegne luminose
- 29.5.1. sono ammessi solamente i cartelli indicatori, di informazione di pubblico interesse e i soli numeri civili previsti dal Comune di Asolo
- 29.5.2. è ammessa l'affissione pubblicitaria solamente all'interno di spazi espressamente predi-

sposti dal Comune di Asolo

29.5.3. sono ammesse le insegne commerciali alle seguenti condizioni:

- esclusione di insegne a bandiera meno di quelle aventi valore storico-caratteristico
- esclusione di insegne luminose del tipo comunemente detto "al neon"
- esclusione di insegne poste a distanza rispetto al punto in corrispondenza del quale viene esercitata l'attività e di quelle che non identificano il negozio, l'esercizio ecc. essendo consentita la messa in opera di una sola insegna per ciascuna di queste attività
- le insegne devono risultare composte e inserite allo interno del riquadro costituito dall'insieme porta-vetrina e devono risultare armonizzate per dimensione forma colore e carattere della scritta rispetto all'impianto compositivo del prospetto interessato; è esclusa la messa in opera di insegne luminose al di sopra della prima fascia di marcapiano
- il Responsabile del Servizio Urbanistico, sentito il parere della Commissione Edilizia può ordinare la rimozione di insegne deturpanti o che, a qualsiasi titolo abbiano a riuscire non adatte all'ambiente

29.5.4. l'applicabilità delle norme specifiche sarà valutata dalla Commissione Edilizia in relazione al pregio dell'edificio dell'autenticità dell'immagine complessiva e dei connotati visuali.

Articolo 30 - Grado di protezione 5

Edifici ed elementi assoggettati al grado di protezione 5 secondo la distinzione:

Grado 5A Edifici di recente costruzione

Grado 5B Elementi in contrasto

Grado 5C Edifici passibili di interventi di demolizione

30.1. Edifici di recente costruzione

Grado 5A

Gli edifici o le parti di edificio classificati al grado di protezione 5A - che per la loro recente costruzione e/o consistenza volumetrica non sono proponibili alla demolizione sono assoggettati ad intervento volto alla rimozione degli elementi in contrasto.

Ove tale condizione ricorra:

30.1.1. per il caso in cui il contrasto sia determinato da coloriture deturpanti, da opere di finitura, di completamento, accessorie, decorative e simili, sarà agevolato l'intervento volto a ricondurre lo stato di fatto a situazioni di equilibrio e di armonico rapporto con i caratte-

ri, i tipi, le soluzioni e le scelte proprie dell'ambiente

30.1.2. per il caso in cui il contrasto sia determinato da ragioni di impianto tipologico, da impostazione spaziale o architettonica di fondo, così come dallo stato di conservazione o da motivi di decoro urbano sarà favorito l'intervento di sostituzione informato ai seguenti principi di orientamento:

- a) è consentito il recupero della consistenza volumetrica propria della preesistenza oggetto dell'intervento di sostituzione, sempreché l'altezza sia mantenuta entro il limite rappresentato dall'altezza massima degli edifici assoggettati al grado di protezione 2 situati in posizione più prossima rispetto all'intervento che si considera. L'area coperta dell'intervento di sostituzione potrà seguire un aumento massimo del 10% rispetto alla preesistenza ove per riduzione d'altezza si presenti la necessità di compensazione volumetrica che evidentemente può anche non risultare totale
- b) ove possibile sarà sempre da perseguire la riduzione dell'area coperta a favore della formazione di zone verdi o di aree di parcheggio
- c) ove l'intervento di sostituzione riguardi edifici situati all'interno delle cortine edificate dovranno sempre essere favorite le soluzioni dalle quali possano derivare miglioramenti per le aree e i collegamenti interni, così da incentivare la riqualificazione delle porzioni costituenti l'intradosso delle varie aggregazioni edilizie
- d) gli interventi di sostituzione in quanto consentiti, dovranno essere informati a soluzioni architettoniche appropriate così da non risultare in "stile" ma da riuscire per altro armonicamente inserite nel contesto ambientale senza rinuncia ai caratteri della testimonianza del tempo presente
- e) le scelte dei materiali, dovranno essere finalizzate nel verso della continuità costruttiva, materica, cromatica, rispetto alle note prevalenti ricorrenti all'interno dell'ambito entro il quale ricade l'intervento

Per quanto riguarda le modalità specifiche di disciplinamento degli interventi ammessi, dovranno essere seguite le disposizioni che regolano il grado di protezione 4 con particolare riferimento alla voce 29.4. e 29.5. per quanto può avere titolo di applicazione.

30.2. Elementi in contrasto

Grado 5B

Gli elementi assoggettati al grado di protezione 5B sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

30.2.1. per il caso in cui il contrasto sia determinato da coloriture deturpanti, da opere di finitura, di completamento, accessorie, decorative e simili, sarà sempre agevolato l'intervento volto a ricondurre lo stato di fatto a situazioni di equilibrio e di armonico rapporto con i

caratteri, i tipi, i lineamenti e il volto del Centro Storico e dell'ambiente in senso generale.

Il Responsabile del Servizio Urbanistico potrà, in qualunque momento ordinare la rimozione o l'eliminazione degli elementi che concorrono a configurare il contrasto fissando un congruo limite di tempo per gli interventi del caso. Ove il destinatario dell'ordinanza non provveda in tempo utile il Responsabile del Servizio Urbanistico potrà disporre per l'intervento diretto da effettuarsi a cura e spese del Comune di Asolo salvo rivalsa secondo i modi di legge.

30.2.2. per il caso in cui il contrasto sia determinato da ragioni di impianto tipologico, da impostazione spaziale o architettonica di fondo, così come dallo stato di conservazione o da motivi di decoro urbano sarà favorito l'intervento di sostituzione con il recupero della consistenza volumetrica propria della preesistenza oggetto dell'intervento di sostituzione, fatto salvo il rispetto di eventuali limiti di volumetria da ricostruire nonché di ogni altra prescrizione determinata dalle schede di fabbricato (B o F1), e con l'eliminazione di volumetrie derivanti da strutture precarie.

Gli interventi di sostituzione, dovranno essere informati a soluzioni architettoniche appropriate, così da non risultare in "stile" ma da riuscire peraltro armonicamente inserite nel contesto ambientale, senza rinuncia ai caratteri della testimonianza del tempo presente; le scelte dei materiali, dovranno essere finalizzate nel verso della continuità costruttiva, materica, cromatica, rispetto alle note prevalenti ricorrenti all'interno dell'ambito entro il quale ricade l'intervento.

Nel caso di demolizione con ricostruzione, la Commissione Edilizia Comunale può autorizzare o imporre spostamento di sedime nell'ambito di proprietà ove ciò comporti miglioramento della situazione ambientale.

30.3. Edifici passibili di interventi di demolizione

Grado 5C

Gli edifici classificati al grado 5C sono destinati alla demolizione senza ricostruzione. Tale intervento dev'essere obbligatoriamente attuato nel caso di interventi di recupero o nuova costruzione all'interno della proprietà e contestualmente ad essi, ovvero sarà regolato nel tempo e nelle modalità a mezzo di specifico provvedimento deliberato dal Consiglio Comunale.

PARTE TERZA

Articolo 31 - Aree libere

Le aree libere e quelle destinate a divenire tali sono assoggettate a misure di tutela.

Tale prescrizione è stata predisposta allo scopo di assicurare l'intangibilità, l'appropriata destinazione d'uso, la rispondente flessibilità degli spazi liberi esistenti e conseguibili, secondo corretta interpretazione dei lineamenti affermati dal P.R.C.G. e secondo intendimento volto a tutelare il rapporto che intercorre tra impegni edilizi e architettonici da un lato e spazi liberi dall'altro.

La disciplina urbanistica per queste aree, che per maggior chiarezza vengono così raggruppate:

31.1. Verde pubblico (parchi, giochi, sports)

31.2. Verde privato (orti, giardini, parchi)

31.3. Spazi liberi (cortili, aree di servizio, parcheggi)

rimane confermata nei termini previsti dalla normativa del P.R.C.G. con le seguenti specificazioni:

31.1. Verde pubblico

Nella piantumazione d'incremento, sostitutiva o nuova dovranno essere impiegate essenze e varietà appartenenti alla flora locale e ciò dopo aver raccolto il parere:

- del Servizio Regionale Forestale
- della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto

31.2. Verde privato

Il taglio di soggetti arborei d'alto fusto anche se isolati è vietato e come tale esso deve essere oggetto di motivata istanza preventiva indirizzata al Sindaco il quale potrà prescrivere la reintegrazione dei soggetti che a qualsiasi titolo avessero a venir meno.

La reintegrazione deve contemplare la messa a dimora di soggetti appartenenti alla flora locale.

E' richiamata la disciplina di cui all'art. 43 delle Norme tecniche di attuazione della Variante Generale.

31.3. Spazi liberi privati

Gli spazi liberi privati (cortili, aree di servizio, parcheggi) devono essere oggetto di co-

stante opera manutentiva così da assicurarne il decoro. La pavimentazione di questi spazi potrà essere realizzata secondo una delle seguenti soluzioni:

- terra battuta opportunamente trattata con depolverizzante
- cubettatura di porfido
- lastre di pietra locale regolari o lavorate a opus incertum, ciottolato (cogolà)

All'interno di questi spazi è vietato svolgere attività, capaci di compromettere la scena urbana o l'ambiente inteso in senso generale, accatastare materiali in forma deturpante o depositare materie che possano degradare i luoghi a vario titolo.

Articolo 32 - Interventi regolati a mezzo piano attuativo

L'attuazione degli interventi regolati a mezzo piano attuativo, considerati dal presente testo di Norme, in relazione alla dimensione dei vari programmi, potrà contemplare l'individuazione preventiva di stralci funzionali da realizzare per fasi successive e sarà regolata a mezzo apposite convenzioni.

Gli interventi, in ogni loro parte, le scelte materiche e con particolare riguardo le opere di finitura e completamento dovranno essere informati alla ricerca del migliore accostamento alle preesistenze e alle migliori condizioni d'inserimento nell'ambiente. Essi dovranno altresì dare luogo, obbligatoriamente a campionature preventive che dovranno essere predisposte in tempo utile per la visita super-locale da parte della Commissione Edilizia.

Solamente dopo l'esito favorevole di detta visita le opere di finitura e completamento potranno essere condotte a termine.

Articolo 33 - Interventi consentiti ex L. 457/78

Al fine di consentire univoca interpretazione per i singoli tipi di intervento consentiti vengono qui di seguito raccolte, sotto i titoli di cui all'art. 31 lettere a) - b) - c) - d) - e) della Legge 5 Agosto 1978 n° 457 le voci che, nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni espressamente previste per ciascun grado di protezione possono entrare a far parte dei vari tipi di intervento.

Si avranno quindi per:

33.1. Gli interventi di manutenzione ordinaria

33.1.1. Ripasso e rimaneggiamento del manto di copertura in coppi

33.1.2. riparazione, sostituzione o introduzione di manti di impermeabilizzazione e opere di isolamento in genere

33.1.3. riparazione e/o sostituzione di canali di gronda e di discendenti

- 33.1.4. riparazione di intonaci e rivestimenti interni
- 33.1.5. riparazione di intonaci esterni
- 33.1.6. ripresa e/o rifacimento di tinteggiature interne e sola ripresa di tinteggiature esterne
- 33.1.7. riparazione di pavimenti interni
- 33.1.8. riparazione di pavimentazioni esterne
- 33.1.9. riparazione di serramenti esterni
- 33.1.10. riparazione e/o sostituzione di serramenti interni
- 33.1.11. riparazione e sostituzione parziale di impianti idro-sanitari di riscaldamento e tecnologici in genere
- 33.1.12. integrazione di impianti idro-sanitari, di riscaldamento e tecnologici in genere, all'interno dell'edificio
- 33.1.13. riparazione ripristino interventi di minuta manutenzione per opere e sistemazioni esterne (recinzioni, percorsi lastricati, canalizzazioni allacciamenti ecc.)

- 33.2. Gli interventi di manutenzione straordinaria
- 33.2.1. tutti gli interventi di cui al punto 33.1 (33.1.1. - 33.1.13.)
- 33.2.2. consolidamento, opere di sottomurazione e simili concernenti le fondazioni
- 33.2.3. demolizione e rifacimento di porzioni limitate del sistema di fondazione
- 33.2.4. risanamento di vespai e miglioramento di isolamenti in orizzontale
- 33.2.5. costruzione di vespai e introduzione di isolamenti in orizzontale
- 33.2.6. consolidamento dei muri portanti e delle strutture in elevazione in genere
- 33.2.7. demolizione e ricostruzione in luogo di porzioni di muratura portante o di strutture in elevazione, in genere, interventi a cucì e scuci e simili
- 33.2.8. consolidamento di tramezzi e di pareti divisorie in genere
- 33.2.9. demolizione e ricostruzione in luogo di tramezzi e di pareti divisorie in genere
- 33.2.10. consolidamento delle strutture portanti del tetto e delle coperture in genere senza modifica delle quote d'imposta e di colmo
- 33.2.11. rifacimento delle strutture portanti del tetto e delle coperture in genere senza modifica delle quote d'imposta e colmo
- 33.2.12. rifacimento del manto di copertura
- 33.2.13. consolidamento di solai, volte scale
- 33.2.14. demolizione e ricostruzione di solai, volte e scale con lo stesso tipo di materiale, senza modifiche di quota, limitatamente ad alcuni locali e non per l'intera unità immobiliare
- 33.2.15. rifacimento di intonaci interni ed esterni
- 33.2.16. applicazione di intonaci interni ed esterni
- 33.2.17. rifacimento applicazione di rivestimenti interni

- 33.2.18. costruzione di nuovi pavimenti interni
- 33.2.19. nuova esecuzione di tinteggiature esterne
- 33.2.20. rifacimento e nuova costruzione di pavimentazioni esterne
- 33.2.21. sostituzione di infissi esterni aventi caratteristiche diverse dalle preesistenze
- 33.2.22. applicazione di isolamenti termo-acustici e di impermeabilizzazioni
- 33.2.23. sostituzione totale di impianti idro-sanitari di riscaldamento e tecnologici in genere, senza aumento di volume e/o di superficie delle singole unità immobiliari
- 33.2.24. realizzazione di nuovi impianti idro-sanitari di riscaldamento e tecnologici in genere all'interno dell'edificio
- 33.2.25. modifiche e nuova costruzione di sistemazioni esterne, percorsi lastricati, canalizzazioni, allacciamenti.

33.3. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo

- 33.3.1. tutti gli interventi di cui al punto 33.1. (33.1.1. - 33.1.13.) e al punto 33.2. (33.2.1. - 33.2.25.)
- 33.3.2. demolizione di tramezzi e di pareti divisorie in genere
- 33.3.3. costruzione di tramezzi e di pareti divisorie in genere
- 33.3.4. modifica di aperture, ivi comprese chiusura di fori esistenti e formazione di nuove forature in relazione alle modifiche distributive compatibili.
Gli interventi di cui ai capoversi 33.3.2. - 33.3.3. - 33.3.4. che precedono né isolatamente né congiuntamente potranno essere assentiti fino al punto di configurare condizioni di stravolgimento dell'organismo edilizio-architettonico e/o alterazione delle unità funzionali assunte anche singolarmente
- 33.3.5. introduzione di centrali: termica, idrica, di condizionamento, di vani ascensore extracorsa per impianti idrodinamici, di comignoli, senza aumento di volume
- 33.3.6. realizzazione di servizi igienici anche con mutamento di consistenza delle singole unità immobiliari, pur sempre però nel rispetto delle linee d'inviluppo orizzontali e verticali dell'edificio esistente
- 33.3.7. eliminazione di tutti gli elementi estranei all'impianto originario dell'organismo edilizio e demolizione delle superfetazioni

33.4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia

- 33.4.1. tutti gli interventi di cui ai punti 33.1. (33.1.1. - 33.1.13.) - 33.2. (33.2.1. - 33.2.25.) - 33.3. (33.3.1. - 33.3.7.)
- 33.4.2. demolizione e ricostruzione di tetti e coperture in genere
- 33.4.3. demolizione e ricostruzione di opere di fondazione

- 33.4.4. costruzione di nuove opere di fondazione
- 33.4.5. demolizione e ricostruzione di murature portanti e di strutture in elevazione in genere, anche con modifica del sistema statico
- 33.4.6. costruzione di nuovi muri portanti e di opere in elevazione in genere
- 33.4.7. demolizione e ricostruzione di solai, scale
- 33.4.8. costruzione di nuovi solai e di nuove scale

Pur essendo consentite limitate trasposizioni di volume gli interventi sopraconsiderati, dal punto 33.4.2. al punto 33.4.8. compresi, non potranno comportare la demolizione delle murature d'ambito.

33.5. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica

Tutti quegli interventi che possono comportare modificazione e sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico edilizio configurandone uno diverso e ciò mediante un insieme sistematico di interventi edilizi e di opere complementari incidenti sulla composizione urbanistico-spaziale, anche con modificazione del disegno dei lotti della perimetrazione degli isolati, del tracciato della rete stradale e degli spazi liberi, verdi e/o attrezzati.

Articolo 34 - Deroghe

Ai sensi dell'art. 80 della Legge 61/85 il Responsabile del Servizio Urbanistico ha facoltà di rilasciare permessi di costruire, in deroga alle presenti norme, limitatamente al caso di edifici e/o impianti pubblici o di interesse pubblico. In tali casi il rilascio del permesso di costruire deve essere preceduto da deliberazione favorevole del Consiglio Comunale.

INDICE

PARTE PRIMA - CRITERI INFORMATORI GENERALI	3
ARTICOLO 1	3
ARTICOLO 2	3
ARTICOLO 3	4
ARTICOLO 4	4
ARTICOLO 5	4
ARTICOLO 6	4
ARTICOLO 7	5
ARTICOLO 8	6
ARTICOLO 9	6
ARTICOLO 10	6
ARTICOLO 11	7
ARTICOLO 12	7
ARTICOLO 13	7
ARTICOLO 14	8
ARTICOLO 15	8
ARTICOLO 16	9
ARTICOLO 17	9
ARTICOLO 18	10
ARTICOLO 19	10
ARTICOLO 20	10
ARTICOLO 21	11
ARTICOLO 22	12
PARTE SECONDA – I GRADI DI PROTEZIONE	13
TITOLO 1 – NORME GENERALI	13
ARTICOLO 23 – EDIFICI CON GRADO DI PROTEZIONE	13
TITOLO 2 – CENTRI STORICI MINORI	13
ARTICOLO 24 - INTERVENTI AMMISSIBILI SULL'ESISTENTE EDIFICATO DEI CENTRI STORICI MINORI	13
TITOLO 3 – CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E ALTRI EDIFICI SCHEDATI	17
ARTICOLO 25 - GRADI DI PROTEZIONE	17
ARTICOLO 26 - GRADO DI PROTEZIONE 1	20

ARTICOLO 27 - GRADO DI PROTEZIONE 2	26
ARTICOLO 28 - GRADO DI PROTEZIONE 3	33
ARTICOLO 29 - GRADO DI PROTEZIONE 4	40
ARTICOLO 30 - GRADO DI PROTEZIONE 5	46
PARTE TERZA	49
ARTICOLO 31 - AREE LIBERE	49
ARTICOLO 32 - INTERVENTI REGOLATI A MEZZO PIANO ATTUATIVO	50
ARTICOLO 33 - INTERVENTI CONSENTITI EX L. 457/78	50
ARTICOLO 34 - DEROGHE	53
INDICE	54